

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Paola Masi
Giudice dr. Giovanni Perini
Giudice dr. Angela Maria Fedelino

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal consigliere relatore dr. MASI

Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) **FIESOLI Rodolfo Luigi** nato a Prato il 11/11/1941 res. in via Nenni, 1 Pelago con domicilio dichiarato in San Piero a Sieve (FI) via dei Giardini n.3 - libero CONTUMACE

- difeso dall'avv. di fiducia Lorenzo Zilletti del foro di Firenze con studio in Il Prato, 62 Firenze, presente

- difeso dall'avv. di fiducia Oliviero Mazza del foro di Brescia con studio in via Cosimo Del Fante, 16 Milano, presente

B) **SERPI Luigi** nato a Pagani il 11/10/1961 res. in Dicomano con domicilio dichiarato in Dicomano fraz. Orticaia n. 14 - libero ASSENTE

- difeso dall'avv. di fiducia Vincenzo De Franco del foro di Firenze con studio in via Xx Settembre, 36 Firenze, presente

- difeso dall'avv. di fiducia Francesco Petrelli del foro di Roma con studio in via Serafino Gualtieri, 8 Roma, non presente

C) **CONSORTI Mariella** nata a Prato il 18/07/1957 res. in Dicomano fraz. Orticaia n. 14 con domicilio dichiarato ivi - libera ASSENTE

- difesa dall'avv. di fiducia Luca Bisori del foro di Firenze con studio in via Lorenzo Il Magnifico, 78 Firenze, presente

- difesa dall'avv. di fiducia Simonetta Perrone Compagni del foro di Firenze, presente

N° 5145 Reg.Sent

N° 2018/003465 Reg.Gen. App

N° 2011/001619 N.R.

SENTENZA

In data
26 OTTOBRE 2018

N°Camp.Pen

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

D) **TARDANI Daniela** nata a Firenze il 05/05/1956 res. in Dicomano con domicilio dichiarato in viale Beato Angelico, 57/a Vicchio - libera ASSENTE

- difesa dall'avv. di fiducia Cecilia Turco del foro di Pistoia con studio in via Vigna, 6 Pistoia, presente

E) **TEMPESTINI Elena Maria** nata a Prato il 21/05/1958 res. in Dicomano con domicilio dichiarato in Dicomano fraz. Orticaia n. 14 – libera ASSENTE

- difesa dall'avv. di fiducia Vincenzo De Franco del foro di Firenze con studio in via Xx Settembre, 36 Firenze, presente

- difesa dall'avv. di fiducia Francesco Petrelli del foro di Roma con studio in via Serafino Gualtieri, 8 Roma, non presente

F) **TARDANI Maria Francesca** nata a Firenze il 20/12/1959 res. in Dicomano fraz. Orticaia n. 14 con domicilio dichiarato ivi n. 14ASSENTE

- difesa dall'avv. di fiducia Massimiliano Palena del foro di Firenze con studio in via Il Prato, 62 Firenze, presente

IMPUTATI

COME DA ALLEGATO

Presenti le seguenti parti:

Parte Civile


Difensore

A) GRONCHI Manuel, non presente

avv. Girolamo Coffari del Foro di Firenze,
presente

APPELLANTI

Gli imputati, il Pubblico Ministero e la parte civile avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 17.6.2015, come parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze in data 15.7.2016, quest'ultima parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2017



IMPUTATI

FIESOLI Rodolfo Luigi

a) del delitto di cui agli artt. 609 bis, comma 1, e 61 n. 9 c.p., perché, con comportamento insidiosamente rapido consistito nell'abbracciarlo con forza e nel farlo cadere sul letto della sua camera e comunque abusando dell'autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, costringeva **Aversa Giuseppe** (nato il 16.07.87), a subire atti sessuali quali toccamenti sulla coscia, baci sulle guance e un bacio in bocca, dicendogli nel mentre, *"tutti dobbiamo liberarci dalla nostra materialità, questo è affetto puro, vero amore"*. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di dicembre prima del Natale 2008;

b) del delitto di cui agli artt. 610 e 61 n. 2 e 9 c.p., perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo a), con violenza consistita nell'abbracciarlo con forza e nel farlo sedere sul letto e nel chiudere a chiave la porta della camera dove si trovava **Aversa Giuseppe**, ne impediva il libero movimento. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di dicembre prima del Natale 2008;

c) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e a.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Aversa Giuseppe**, entrato in comunità

nel settembre del 1997 all'età di dieci anni, e, nonostante l'affidamento formale a Calamai Gino e Giorgi Marida, sottoposto alla sua autorità e comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare la famiglia di origine considerandola limitante per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di fare cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. ritardava e ostacolava gli incontri di Aversa Giuseppe con la madre Scozzari Dolorata, programmati dal Tribunale dei Minorenni di Firenze con provvedimento del 9 settembre 1997, tanto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui la Scozzari si era rivolta, con sentenza del 13 luglio 2000, condannava il Governo Italiano a pagarle la somma di 100 milioni di lire; inoltre, con azione metodica e ossessiva convinceva e faceva convincere, servendosi di altri appartenenti alla comunità, Aversa Giuseppe che la madre Scozzari Dolorata lo aveva venduto alla persona che lo aveva abusato sessualmente quando aveva dieci anni (per questi fatti v. sentenza di condanna di Langella Maurizio e Scovazzo Antonino del Gip di Firenze in data 2.12.1997 e dispositivo di sentenza Corte di Appello di Firenze in data 16.6.1998 irrevocabile il 16.9.1998) e lo gratificava quando, di ritorno dalla testimonianza al processo, diceva che aveva accusato la madre, e ancora cercava, anche per mezzo di altre persone, di svalutare la figura di Aversa Giuseppe agli occhi del fratello minore Samuele;
2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio;
3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";
4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a fare ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni e gli

indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema comunitario: in particolare l'Aversa Giuseppe, dopo che aveva subito i chiarimenti, a volte veniva costretto a stare seduto a mensa, a testa bassa, per interi pomeriggi;

5. nel vietare rapporti con persone all'esterno della comunità, sostenendo che tutto quello che era fuori non era buono;

6. nell'imporre la permanenza all'interno della comunità, anche se un appartenente decideva, al compimento del diciottesimo anno, di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'Università: in particolare l'Aversa Giuseppe, intorno all'anno 2008 (come precisato all'udienza del 12.5.2014) veniva fortemente disapprovato dal Fiesoli R. L. per la scelta di fare domanda per entrare nella Polizia di Stato, al punto da guadagnarsi l'isolamento da parte di tutta la comunità e l'epiteto di "traditore";

7. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L., nell'anno 2009, cercava di convincere, anche a mezzo di altri membri della comunità, la fidanzata Bartolini Irene a non avere rapporti sessuali con l'Aversa Giuseppe, anche sostenendo falsamente di avere avuto da quella la confidenza che non la soddisfacevano;

8. nel costringere Aversa Giuseppe a subire gli atti sessuali di cui al capo a), abusando dell'autorità di capo "spirituale" della comunità, e successivamente dicendo ad Aversa Giuseppe che voleva affrontare l'argomento, che aveva un sacco di problemi psicologici che non voleva risolvere, che non si fidava di nessuno, che era maligno, tutto sua madre e che dopo tutto quello che aveva fatto per lui era una testa di cazzo e uno stronzo a criticarlo.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi a), b) e c) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo c) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano dal 1997 sino al settembre 2009;

d) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis commi 1 e 2 n.1 e 61 n. 9 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minaccia psichica, quando si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui, consistita nel denigrarlo agli occhi dei componenti la comunità il Forteto e dei suoi genitori affidatari di fatto Tardani Francesca e Serpi Luigi, rendendogli così la vita impossibile con tutti e con abuso di autorità derivante dalla sua qualità di tutore, come da provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10.3.1992, e comunque di affidatario di fatto dal compimento del 18° anno di età, e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva e induceva **Mameli Marco** (n. 18.11.1976), a subire atti sessuali consistiti a volte nell'infilargli un dito nell'ano e in abituali e reiterati coiti anali e orali, sin dal suo ingresso in comunità avvenuto nell'anno 1991, all'età di quattordici anni, sino al maggio 2010. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al maggio 2010;

e) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e h.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" e responsabile della comunità il Forteto, maltrattava **Mameli Marco**, entrato in comunità nel 1991, all'età di 14 anni, e, nonostante l'affidamento formale a Fiesoli R.L. e Castellucci Licia, sottoposto alla sua autorità, anche quale suo tutore, come da provvedimento del Pretore di Pontassieve in data 10.3.1992 e comunque a lui affidato, quale membro della comunità per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche, consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne anche se legati da vincoli affettivi e sposati e nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L. impediva a **Mameli Marco** di dormire insieme con la moglie Ceccherini Valentina, pur essendosi con lei sposato nell'anno 2006;

2. nel costringere, abusando della propria autorità di capo "spirituale" della comunità, il **Mameli Marco** a subire abituali e reiterati rapporti sessuali, consistiti in coiti orali e anali, dicendogli che gli levava la materialità di dosso e che gli dava un aiuto spirituale, sin dall'ingresso in comunità avvenuto nell'anno 1991, quando aveva quattordici anni e sino al maggio 2010;

3. nel denigrare la persona del **Mameli Marco** agli occhi dei componenti della comunità e dei suoi genitori affidatari di fatto Tardani Francesca e Serpi Luigi, nel caso di rifiuto ai rapporti sessuali, rendendogli perciò la vita impossibile con tutti;
4. nel denigrare il **Mameli Marco** agli occhi della moglie, per i motivi di cui sopra, al punto che era indotto a pensare che gliela avrebbe fatta perdere;
5. nel fare opera di "*terrorismo psicologico*", per i motivi di cui sopra, al punto che il **Mameli Marco** era indotto a pensare che il Fiesoli R.L. l'avrebbe cacciato dalla comunità, dove il predetto svolgeva l'attività lavorativa, sua unica fonte di sostentamento; nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite;
6. nell'indurre i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali;
7. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;
8. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R.L. chiedeva spesso a **Mameli Marco** se aveva avuto rapporti sessuali con la madre, perché aveva saputo che in casa succedevano delle maialate;
9. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";
10. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "*chiarimenti*", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche personalmente con pesanti ingiurie e denigrazione della persona dal Fiesoli il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e

soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi d), ed e) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo e) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto sino al maggio 2010;

f) **del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis commi 1 e 2 n.1 e 61 n.9 c.p.**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso di autorità quale responsabile della comunità il Forteto e abusando della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della stessa e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva e induceva **Fiorenza Eris** (nato il 6.9.1990), a subire baci sulle labbra, baci in bocca, toccamenti sull'ano e all'interno e a compiere toccamenti sul suo pene, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, dicendogli nel contempo, "*non essere timido, ti tolgo tutta la merda che hai subito, ti do il bene*". Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano dal 2004 sino all'anno 2009;

g) **del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p.**, perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alla lett. v), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" della comunità il Forteto, maltrattava **Fiorenza Eris**, entrato in comunità nel 2003 all'età di tredici anni e, nonostante l'affidamento formale a Sassi Elisabetta e Sernissi Dorianò, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche consistite nel costringere **Fiorenza Eris** a compiere e a subire gli atti sessuali di cui al capo che precede, dall'età di 14 anni sino all'anno 2009, sostenendo, in tal modo, "*di levargli tutta la merda che aveva subito*", nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne all'interno della comunità;
2. nell'indurre i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali;
3. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale: in particolare **Fiesoli R. L.** induceva **Fiorenza Eris** a dire che il padre lo portava da degli uomini a Firenze per farlo

prostituire e gli chiedeva se quegli uomini gli portavano regali e se anche il fratello Gabriele aveva subito le stesse cose; Fiesoli R.L. inoltre separava Eris dal fratello Gabriele, facendo affidare quest'ultimo a Marika Corso e Francesco Fiesoli;

4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi f) e g) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo g) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2009;

h) del delitto di cui all'art. 609 bis e 61 n.9 c.p., perché, con violenza consistita anche nell'approfittare dello stato di diminuita resistenza derivata dall'autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto e dai maltrattamenti di cui al capo che segue, costringeva **Bimonte Jonathan** (nato il 6.03.1989), a subire atti sessuali consistiti in toccamenti delle mani, delle gambe e dell'organo genitale, dicendogli, nel contempo, che "doveva fidarsi di lui, sbloccarsi del peso delle violenze del padre, che gli voleva bene, che era innamorato di lui come di tutti i ragazzi del Forteto che per lui erano come dei figli" e, al rifiuto di Jonathan di proseguire, che era "un pezzo di merda". Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano in un giorno di fine novembre dell'anno 2007;

i) del delitto di cui all'art. 610 e 61 n. 9 c.p., perché, immediatamente dopo i fatti di cui al capo che precede, sempre nella qualità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, dicendo a **Bimonte Jonathan** che non doveva più andare alla villa a mangiare con gli altri, che non si doveva più presentare in comunità, perché, se lo avesse visto, l'avrebbe pagata cara, costringeva il predetto a omettere tali comportamenti. Nella comunità il Forteto da un giorno di fine novembre 2007 al febbraio 2008;

j) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alle lett. v) e b.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" della comunità il Forteto, maltrattava **Bimonte Jonathan**, entrato in comunità nell'agosto del 1996, all'età di sette anni, e, nonostante l'affidamento formale a Montorsi Silvano e Fiesoli Donatella, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:

1. nell'imporre la separazione tra uomini e donne all'interno della comunità;

2. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. impediva a **Bimonte Jonathan** di aver contatti con il padre e costringeva lo stesso, a mezzo di continue violenze psicologiche, ad ammettere che il padre aveva fatto dei filmini pornografici in cui lui e i fratelli Emanuele, Christofer e Luna venivano ritratti nudi mentre imitavano atti sessuali, convincendolo che doveva odiare i genitori e i nonni e dicendogli che la madre era una maiala perché faceva la prostituta e che il padre era un criminale;

Fiesoli R.L. inoltre separava Jonathan dai fratelli Manuel, Cristhofer e Luna, facendoli affidare ad altre distinte famiglie funzionali;

3. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Bimonte Jonathan**, che frequentava, all'età di tredici anni, una ragazzina, che

lo faceva per convincersi che non era omosessuale, come in realtà era, per quello che aveva subito dal padre;

4. nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali e comunque a far ammettere a mezzo di continue violenze psicologiche inesistenti fantasie sessuali verso terzi: in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Bimonte Jonathan**, quando aveva circa dieci anni, che si era toccato con Gronchi Manuel e Bianco Alberto, solo perché avevano voluto dormire insieme una notte insieme, ed egli ammetteva la circostanza per evitare la tortura del "*chiarimento*";

5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "*chiarimenti*", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare **Bimonte Jonathan** veniva costretto ad ammettere che era un maiale, perché una ragazzina di fuori lo veniva a trovare nella comunità e veniva picchiato solo perché le parlava; inoltre Fiesoli R.L. costringeva **Bimonte Jonathan** a fare lavori domestici per quattro ore al giorno e durante il periodo delle vacanze estive a lavorare anche come operaio, dall'età di otto anni e senza alcuna protezione, tanto che in un'occasione si feriva alla mano destra nel tagliare le tegole di un tetto.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi h) i) e j) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo j) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al febbraio 2008;

k) (come modificato dal pubblico ministero all'udienza del 16.4.2014) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 octies con riferimento agli artt. 609 bis

commi 1 e 2 n. 1 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso fra di loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in temi diversi e successivi, con abuso di autorità il Fiesoli Rodolfo quale responsabile della comunità il Forteto e Tardani Daniela quale genitore affidatario di Manuel Gronchi, abusando rispettivamente della condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo "spirituale" della comunità il Forteto, e dalla sua qualità di affidataria, nonché dai maltrattamenti di cui ai capi l) e v), costringeva e induceva **Gronchi Manuel** (nato il 22.03.1984), dall'età di diciotto anni in poi, a subire atti sessuali – agiti materialmente dal Fiesoli Rodolfo nel mentre Daniela Tardani vi assistenza dopo aver accompagnato ed indotto **Manuel Gronchi** nella camera da letto del Fiesoli – quali baci in bocca, leccate del collo, palpeggiamenti del sedere inserendo la mano dentro i pantaloni, svolti nel mentre il Fiesoli Rodolfo si ciucciava e si odorava le dita con godimento, palpeggiamenti dell'organo genitale da sopra i pantaloni, costrizioni a toccare il suo membro da sopra i pantaloni, dicendogli una volta *"ti farei tutto"*, *"guarda che culo bello che tu hai"* e, in genere, *"che le donne erano tutte puttane, che bisognava stare tra loro uomini e che il bene che gli voleva era un bene puro"*. Nella comunità il Forteto, Vicchio – Dicomano, dall'anno 2003 sino all'anno 2005;

- l) **del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p.**, perché, in concorso con le persone indicate al capo di imputazione di cui alle lett. v) e g.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale" e responsabile della comunità il Forteto, maltrattava **Gronchi Manuel**, entrato in comunità nel 1989 all'età di cinque anni, e, nonostante l'affidamento formale a Sarti Stefano e Tardani Francesca, sottoposto alla sua autorità e comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze fisiche e costrizioni psicologiche consistite nel costringerlo a subire gli atti sessuali descritti al capo precedente, dall'età di diciotto anni sino all'inverno del 2009, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:
1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare **Gronchi Manuel**, ogni volta che andava a trovarlo la mamma, dall'età di cinque anni

sino a diciotto, veniva sottoposto a un lavaggio del cervello perché doveva ammettere che non gli voleva bene e che anche lei lo aveva abbandonato e solo nel 2009, all'uscita dalla comunità apprendeva dalla Vannucchi Grazia che il padre, quando aveva compiuto diciotto anni era andato a trovarlo, ma nessuno glielo aveva detto; Fiesoli R.L. sosteneva che qualsiasi comportamento era da ricondurre alle esperienze passate in famiglia per quello che aveva sofferto, perché i genitori o comunque i parenti non gli avevano voluto bene e che la madre era una puttana;

2. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare **Gronchi Manuel** veniva costretto a "chiarire" in continuazione comportamenti della vita quotidiana, perfettamente normali, quali non riuscire a giocare al lego, non voler mangiare, avere un piccolo litigio con altro bambino, essere troppo bianco in viso, rispondere male a qualcuno, anche in forma di punizione, che consisteva nello stare in piedi per delle ore in una stanza o nel venire picchiati dai genitori affidatari Tardani Daniela e Sarti Stefano, sino a che non diceva o non ammetteva quello che volevano sentirsi dire, collegando ogni suo malessere ai genitori naturali che dovevano essere meritevoli di disprezzo;
3. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e sposati, nel vietare i rapporti eterosessuali e nell'indurre i ragazzi e le ragazze ad avere rapporti omosessuali tra loro, in quanto, secondo Fiesoli R.L., tutti sono omosessuali, le donne sono tutte maiale e puttane e gli uomini devono stare con gli uomini;
4. nell'imporre la permanenza all'interno della comunità o comunque nell'impedire contatti esterni dicendo Fiesoli R. L. o facendo dire dai genitori

affidatari "cosa vai a cercare fuori, gli amici ce li hai qui". Inoltre, quando finivano le scuole, a partire dai sei e fino ai dieci anni, **Gronchi Manuel** veniva costretto a rifare i letti e le camere della villa, portare la colazione in camera al **Fiesoli R.L.**, e d'inverno a lavorare al caseificio con sveglia alle ore 5 e 30.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui ai capi k) e l) con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e i fatti di cui al capo l) in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'inverno del 2009;

m) del delitto di cui all' art. 572 c.p., perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Bartolini Irene**, entrata in comunità nell'ottobre del 2008, sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità, in particolare a **Bartolini Irene**, **Fiesoli R.L.** diceva che il padre era un perverso, che i suoi genitori non le volevano bene, che non erano buoni genitori, che il bene glielo poteva dare solo lui, che si poteva stare bene solo all'interno del Forteto, perché fuori c'era l'inferno e che "ci vai a fare" (dai genitori);

1. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare a **Bartolini Irene Fiesoli R.L.** diceva che interessava sessualmente al padre, che questi si faceva delle fantasie sessuali su di lei, che il padre era un perverso, che **Calamai Gino** era innamorato di lei, che il padre, che lasciava la porta aperta del bagno mentre faceva la pipì, lo faceva perché gli faceva piacere che lo vedesse e per soddisfare le sue fantasie sessuali su di lei;
2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare a **Bartolini Irene Fiesoli R.L.** diceva di parlare con le donne e di

stare con loro e di fare amicizia, che la sessualità tra uomo e donna non era importante e che tendeva a dividere i sessi;

3. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Bartolini Irene** che uscire, andare a ballare era solo un modo per non affrontare i propri problemi, con la conseguenza che quella, per avere una convivenza pacifica all'interno della comunità, chiudeva ogni rapporto con l'esterno.

Nella comunità il Forteto dall'ottobre 2008 sino al gennaio 2009;

n) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e c.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Biordi Nicoletta**, entrata in comunità nel 1993 all'età di quindici anni, e, nonostante l'affidamento formale a Sarti Paolo e Tardani Daniela, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedire o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare Fiesoli R.L., anche attraverso Tardani Daniela, Giorgi Marida e Consorti Mariella, faceva dire e diceva a **Biordi Nicoletta** che la madre era una ritardata mentale, che era come la madre e che sarebbe diventata come lei, che doveva ammettere che era scema e ignorante, che non capiva nulla e che aveva bisogno di essere guidata;
2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e sposati: a **Biordi Nicoletta** fu imposto di non dormire con Max Fiesoli, con cui aveva avuto il figlio Mattia nel 2002 e veniva isolata dalla comunità perché aveva creato una "famiglia tradizionale";
3. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare a **Biordi Nicoletta** fu imposto dal Fiesoli R.L. tramite Tardani Daniela, madre affidataria, di ammettere che

era stata violentata dal padre, che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, che si faceva fantasie sessuali su Volpi Lara, che doveva confrontarsi con lei, che avere rapporti sessuali con una donna non significava essere lesbiche, ma esercitare una sorta di libertà sessuale e che se si rifiutava significava che aveva paura di essere lesbica e quindi aveva dei problemi da risolvere;

4. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare a **Biordi Nicoletta**, appena entrata nella comunità, all'età di quattordici anni, venivano buttati via i vestiti perché troppo femminili, tagliati i capelli perché troppo lunghi, veniva detto che i due sessi devono vivere separati, a diciassette anni (nel 1995) le dicevano che Volpi Lara si era innamorata di lei, e veniva messa a dormire con lei nella stessa stanza, avendo una breve relazione sessuale, inoltre Fiesoli R.L. le diceva che Max Fiesoli, dal quale la medesima aveva avuto un figlio in comunità nel 2002, era omosessuale da quando era bambino;
5. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare a **Biordi Nicoletta**, per avere dato un bacio a Del Fabbro David (1998), veniva rinfacciato, facendola sentire in colpa, di avere tradito Volpi Lara;
6. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "*chiarimenti*", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Fiesoli R.L. il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R.L. imponeva a **Biordi Nicoletta** di partecipare tutte le sere alle riunioni che si protraevano sino a notte inoltrata, per la stessa particolarmente pesanti perché doveva alzarsi anche alle 4 del mattino per lavorare, riunioni nel corso delle quali Fiesoli R.L. esercitava un controllo delle

persone gratificandole o umiliandole in presenza di tutti e imponeva idee e comportamenti anche attraverso pestaggi delle ragazze e dei ragazzi, a mezzo dei suoi fedelissimi adepti (Sarti Sauro, Giorgi Marida) e a mezzo dei "chiarimenti", che erano un modo per manipolare la persona, poiché consistevano nel costringere a dire quello che voleva il Fiesoli, anche se non era vero, imponendole anche di stare seduta su una sedia per ore; le erano anche stati imposti pesanti "chiarimenti" perché si era scoperto, nonostante le pressioni a farlo, che non aveva avuto rapporti sessuali con Volpi Lara;

7. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità, anche se un membro decideva, al compimento del diciottesimo anno di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'Università: in particolare a **Biordi Nicoletta**, appena entrata in comunità all'età di quattordici anni (1992) fu imposto di lavorare per tutta la giornata, perché Fiesoli R.L., al suo desiderio di continuare gli studi, aveva risposto che non era in grado di andare a scuola perché aveva troppi complessi e problemi e che sarebbe stato un fallimento con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto, tra Vicchio e Dicomano sino al dicembre 2011;

o) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e d.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Corso Marika**, entrata in comunità nel 1983 all'età di otto anni, e nonostante l'affidamento formale a Goffredi Luigi e Consorti Mariella, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare a **Corso Marika**, veniva imposto di non poter dire, tornando da scuola, che era andato tutto bene, perché essendo figlia di una tossicodipendente, doveva sentirsi per

forza figlia di una drogata, in caso contrario veniva messa in castigo seduta per interi pomeriggi su una sedia finché non diceva la verità e cioè che aveva avuto problemi (inventati), da raccontare al ritorno nella comunità, e di ripetere ossessivamente la sua esperienza di abuso sessuale nei minimi dettagli, dicendo che le era piaciuta;

2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Fiesoli R.L., dopo che aveva rifiutato un approccio sessuale nella sua camera, offendeva **Corso Marika** di persona e pubblicamente, dicendole che era "*una testa di cazzo e una bucaiola*", perché non voleva affrontare quello che le era successo da piccola, che non si era fidata di lui, nel contempo chiedendo ai componenti della comunità di non parlarle più e di lasciarla in disparte, insultandola ancora dicendole che era "*una maiala e che puzzava di merda*"; dopo aver subito per qualche mese l'isolamento della comunità e dopo che aveva ripreso a parlare a Fiesoli R.L. per tornare ad avere una vita normale, **Corso Marika** ammetteva tutto ciò che voleva sentirsi dire, in particolare che odiava tutti gli uomini, al che Fiesoli R.L. cominciava a dirle che era pronta per fare un percorso di guarigione e cioè ammettere che era lesbica; Fiesoli R.L. le diceva inoltre che doveva confrontarsi con le coetanee, in particolare con Volpi Lara sostenendo che erano attratte l'una dall'altra, arrivando a rinchiuderle entrambe in una camera dicendo che dovevano masturbarsi; al riferito (e falso) racconto dell'avvenuto approccio sessuale, seguiva la pubblica gratificazione di **Corso Marika** da parte di Fiesoli R.L. e la convinzione di quest'ultima di essere omosessuale, maturata soltanto sulla base di quanto Fiesoli sosteneva e le aveva fatto subire; inoltre Fiesoli R.L. continuava a sostenere che **Corso Marika** era omosessuale anche quando quest'ultima si affezionava a Tardani Francesca e anzi le invitava a fare insieme la doccia e quando vedeva **Corso Marika** che era arrabbiata, le diceva che era perché la Tardani non le aveva dato la fica, non essendo in quell'occasione successo niente di quanto il Fiesoli R.L. si augurava;

nel 2002, quando Fiesoli R.L. capiva che **Corso Marika** aveva fatto amicizia con Bartolozzi Lucia, una dipendente della cooperativa, cominciava a dirle che erano due lesbiche e che era innamorata; alle rimostranze di **Corso Marika** di non voler più subire queste umiliazioni, Fiesoli R.L. cominciava a urlare e la faceva piangere; inoltre, alla richiesta (nel 2006) di Fiesoli di portare in camera sua il figlio affidato Fiorenza Gabriele per parlargli delle violenze

sessuali subite e per fargliele rivivere, **Corso Marika** si opponeva, consapevole di quanto lei aveva passato; al rifiuto opposto a Fiesoli R.L., avvenuto durante una riunione serale, presenti tutti i membri adulti, di portare Gabriele Fiorenza con il padre affidatario Fiesoli Francesco, che aveva appena tentato il suicidio, a prendere il pesce a Bologna, perché **Corso Marika** non si fidava di Fiesoli R.L., dato che era un porco, seguiva l'emarginazione completa da parte della comunità (2007); la mattina seguente Fiesoli R.L. le diceva, per telefono, che non voleva in macchina con sé "il figlio di una merda".

Successivamente, venuta a conoscenza che Fiesoli R.L. aveva avuto rapporti sessuali con minorenni all'interno della comunità e alla giustificazione che era servito ai ragazzi come cura, **Corso Marika** diffidava Fiesoli R.L. dal toccare il figlio Fiorenza Gabriele, dicendogli che se l'avesse fatto lo avrebbe mandato in galera; quello rispondeva che poteva andare a fare in culo e che non l'avrebbe più accettata nella comunità.

Il Fiesoli R.L., inoltre, nell'anno 2008 minacciava **Corso Marika** di toglierle Gabriele Fiorenza a lei affidato a favore di Consorti Mariella, se avesse denunciato ai carabinieri i sospetti di pedofilia del padre affidatario Fiesoli Francesco nei confronti di Gabriele;

3. nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare a **Corso Marika**, che aveva avuto una relazione clandestina con Marani Paolo all'età di diciassette anni (1992), Fiesoli R.L. diceva che era una maiala e che era uguale alla madre e, quando a 21 anni (1996) riprendevano la relazione, vietava ai due di stare insieme da soli, obbligandoli a stare dopo cena a giocare a carte nella sala mensa, davanti a tutti, non lasciandoli mai soli insieme; Fiesoli R.L. inoltre le diceva che se aveva avuto rapporti sessuali con Marani Paolo significava che non aveva superato i problemi che aveva avuto da piccola;
4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche da Fiesoli R.L., il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione

della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare a **Corso Marika** fu imposto nelle riunioni serali di raccontare davanti a tutti, i particolari dei rapporti sessuali avuti con Marani Paolo, dicendole il Fiesoli R.L. nel contempo che era uguale alla madre che faceva la prostituta e che odiava gli uomini perché da piccola era stata abusata, con l'effetto di convincerla che non aveva mai superato gli abusi subiti e che si stava avviando a diventare una prostituta;

5. nell'imporre la permanenza, all'interno della comunità, anche se un membro decideva al compimento del diciottesimo anno di trovare lavoro all'esterno o di iscriversi all'università, disponendo, in caso di fuga, il rintraccio e il recupero della persona: in particolare a **Corso Marika** Fiesoli R.L. diceva che non c'era bisogno di uscire dalla comunità, che doveva essere felice e che innamorarsi di qualcuno esterno alla comunità comportava la necessità di scegliere se stare dentro o fuori.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui al capo con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2008;

p) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) ed e.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Daidone Luigi**, entrato in comunità nel 1998 all'età di otto anni, e, nonostante l'affidamento formale a Vannucchi Mauro e Tempestini Elena, sottoposto alla sua autorità o comunque a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare a **Daidone Luigi**, dopo sei mesi dall'ingresso in comunità, furono interrotte le visite della madre e dei parenti; i genitori affidatari Tempestini Elena e Vannucchi Mauro, in questo istigati dal Fiesoli R.L., gli dicevano che la madre

Rusciano Flora era una prostituta, che era di fuori, che aveva problemi psicologici dovuti al fatto che la madre era una prostituta, che assomigliava al padre che era in galera e che era un mafioso come lui, costringendolo a stare seduto su una sedia tutto il giorno finché non lo ammetteva; il Fiesoli R.L. gli ripeteva che la madre era una gran puttana, che i nonni erano degli zingari, che quando abitava insieme alla madre aveva mangiato pane e merda, che a scuola lo prendevano tutti per il culo perché era povero, costringendolo ad ammettere che era tutto vero, gratificandolo pubblicamente se ammetteva e quindi aveva "chiarito" e punendolo, in caso contrario, con il salto della cena o tenendolo seduto per interi pomeriggi a guardare gli altri bambini che giocavano o altre volte picchiandolo con schiaffi e spinte o altre volte chiamandolo bucaiolo, pezzo di merda, ingrato, stronzo; inoltre Fiesoli R. L., a mezzo di Vannucchi Mauro, Bacci Francesco, Tempestini Elena, lo costringeva ad ammettere che la madre Rusciano Flora faceva entrare in casa persone sconosciute che abusavano sia di lui sia del fratello Johnny, anche suggerendogli di assumere le posizioni del presunto abuso; FIESOLI R.L. inoltre separava Luigi dai fratelli Johnny e Salvatore, facendoli affidare ad altre famiglie funzionali;

2. nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali e nel vietare i rapporti eterosessuali: in particolare Fiesoli R.L. diceva a Daidone Luigi che doveva confrontarsi con i maschi, che non doveva pensare alle ragazze;
3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare, nel corso delle riunioni, Daidone Luigi veniva indotto ad ammettere che la madre Rusciano Flora faceva abusare lui e il fratello Johnny da persone sconosciute, ricevendo gratificazione pubblica con l'applauso stimolato da Fiesoli R. L. o, in caso contrario, punizioni.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti di cui con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al marzo 2009;

- q) del delitto di cui all'art. 572 c.p., perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Fascione Elisabetta**, entrata in comunità il 4.4.1980 all'età di vent'anni, sottoposta alla sua autorità o comunque a lui affidata per ragioni di cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità consistite:
1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedire o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;
 2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e maiale" e nell'indurre i ragazzi e le ragazze ad avere rapporti omosessuali, soprattutto i ragazzi che dovevano liberarsi dalla dipendenza dalle donne: in particolare Fiesoli R.L. chiedeva a **Fascione Elisabetta**, all'ingresso nella comunità di che "sponda" fosse;
 3. nel vietare i rapporti eterosessuali e nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio; come conseguenza **Fascione Elisabetta**, contrariamente a quanto avrebbe voluto, non coltivava alcun tipo di relazione affettiva né alcuna amicizia e rinunciava ad avere figli;
 4. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della

approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare **Fascione Elisabetta** veniva messa molte volte in punizione, messa a sedere sino a quanto non veniva perdonata o chiariva i motivi per i quali si era comportata male o era pensierosa o arrabbiata o qual'era il suo problema o si giustificava per le sue fantasie sessuali; inoltre **Fiesoli R.L.** imponeva a **Fascione Elisabetta** l'affidamento di **Pani Giada** e di **Collaveri Gianluca**, nonostante fosse stato allo stesso rappresentato che non si sentiva in grado di allevare bambini, tenuto conto del fatto che aveva tentato due volte il suicidio ed era stata ricoverata in una clinica psichiatrica; e ancora, pur avendo, per il tentativo di suicidio del 1980 riportato due fratture spinali, appena tolto il gesso, fu messa a lavorare al caseificio dove doveva caricare forme di formaggio sul camioncino.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'anno 2008;

r) del delitto di cui agli artt. 110, 112 e 572 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e f.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Fiesoli Donatella**, membro della comunità sin dalle sue origini nel 1977, comunque sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare **Fiesoli R.L.** si assicurava che **Fiesoli Donatella** avesse rotto in maniera radicale tutti i legami con la famiglia di origine e con tutti gli amici, esercitando pressione in questo senso sia pubblicamente durante gli incontri serali, sia privatamente durante i colloqui personali, e cercando anche di convincerla a non andare ai funerali dei genitori o dei familiari, in quanto soltanto momenti di ipocrisia;
2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio: in particolare **Fiesoli R.L.**, dopo avere

spinto **Fiesoli Donatella** ad avere una relazione affettiva con Montorsi Silvano e dopo che i due si erano sposati nel 1978, a seguito dell'affidamento alla coppia di un ragazzo di diciassette anni, chiedeva ai due di non dormire più insieme e da quel momento Fiesoli Donatella non aveva più rapporti affettivi e sessuali con Montorsi Silvano;

3. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane" e nell'indurre i ragazzi e le ragazze della comunità ad avere rapporti omosessuali: in particolare Fiesoli R. L. diceva a **Fiesoli Donatella** che, per costruire una buona personalità le ragazze dovevano confrontarsi tra di loro e le incitava ad avere rapporti omosessuali, in quanto in questo modo la persona cresceva; Fiesoli R.L. cercava anche di avvicinarla a Foschi Selene (nel 1994), perché avessero rapporti omosessuali;
4. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R. L. insinuava con insistenza che **Fiesoli Donatella** aveva avuto rapporti sessuali, durante la sua infanzia, con suo nonno e che aveva fantasie erotiche sulla madre;
5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "*chiarimenti*" consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale, con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare nel corso di questi incontri Fiesoli R.L., che si autodefiniva padre spirituale o profeta, improvvisava monologhi a sfondo religioso, definendo la Madonna una puttana e una troia perché voleva gestire suo figlio, e, dimostrando con il Vangelo che l'uomo non deve diventare succube della donna, riusciva, parlando alla **Fiesoli Donatella** per ore, a condizionarne la mente e il cuore; inoltre **Fiesoli Donatella**, soltanto perché, un

giorno del marzo 2007, aveva fatto notare a Fiesoli R. L. che non era il caso di continuare a far dormire Fabrizio (Forti n.d.r.) in camera con lui, veniva isolata da tutti i componenti della comunità anche sul posto di lavoro, perché aveva osato mettere in discussione l'autorità di Fiesoli R.L.; infine in un giorno di fine settembre del 2007, veniva avvicinata da alcuni fedelissimi di Fiesoli R. L., Serpi Luigi Giorgi Marida e Bocchino Angela, perché "confessasse" le sue colpe, consistite, a loro dire, nell'aver dato il cattivo esempio, in quanto altre persone si stavano ribellando.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in concorso con più di cinque persone.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al gennaio 2008;

s) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 572 e 61 n. 9 c.p. perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e i.1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Vainella Valentina**, entrata nella comunità nell'anno 1995, all'età di nove anni, e, nonostante l'affidamento formale a Goffredi Luigi e Consorti Mariella, sottoposta alla sua autorità e comunque a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedirne o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare, Fiesoli R.L., anche a mezzo dei genitori affidatari di fatto Bacci Francesco e Sassi Elisabetta e di Giorgi Marida, Vannucchi Grazia e Tardani Daniela, chiedeva a **Vainella Valentina**, con insistenza nei primi tempi di permanenza in comunità, "*non ti è successo anche che la tua mamma ti picchiava?*" e, alla risposta negativa, le veniva detto che non poteva non ricordare e allora veniva messa in castigo tutto il giorno; avendo **Vainella Valentina** raccontato di avere subito abusi sessuali da persone estranee, se guardava una persona le veniva chiesto se si stava facendo dei pensieri su questa persona, rapportando tutto all'abuso subito da piccola, e ancora chiedevano, "*ma tua madre non sapeva niente di questo*", e alla risposta

negativa, che non era possibile, che dovevano esserci delle mutande sporche che la madre non poteva non aver visto e, alla circostanza che **Vainella Valentina** aveva raccontato che la madre si era fatta prestare del denaro dalla persona che l'aveva abusata, loro sostenevano che non era un prestito, ma il pagamento per averla, e prima di ogni testimonianza le facevano ripetere le cose che doveva dire; inoltre le domandavano *"la tu mamma faceva la puttana, non te lo ricordi?"*, le dicevano comunque *"cosa ti serve vederla? lei non ti può dare le cose che ti diamo noi, hai visto come è cattiva, mi raccomando dillo quando vai in Tribunale che non vuoi vederla"*; inoltre era costretta a regalare agli altri bambini i giochi che le portava la madre negli incontri e a buttare via tutte le sue cose (zaino, abbigliamento, scarpe) per cancellare il passato; quando aveva nove-dieci anni (anni 1995-1996), la sera veniva organizzato un teatrino da Tardani Daniela, Vannucchi Grazia, Giorgi Marida, Sassi Elisabetta e Bacci Francesco, in cui venivano rievocate scene di vita familiare di Valentina in cui veniva picchiata dalla madre, nel corso del quale Fiesoli R.L. commentava in modo ironico; inoltre Fiesoli R.L. separava Valentina dalla sorella Romina, facendola affidare ad altra famiglia funzionale;

2. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare, Fiesoli R.L., nei primi periodi di permanenza in comunità, a mezzo dei genitori affidatari di fatto Bacci Francesco e Sassi Elisabetta, e di Giorgi Marida e di Vannucchi Grazia, faceva ammettere a **Vainella Valentina** che a scuola, dato che aveva subito abusi, adescava i ragazzini che portava in bagno e si toccava; nel caso non ammettesse queste circostanze veniva presa a botte, scappellotti e schiaffi, finché non diceva quello che volevano, sostenendo che si era liberata e la sera, a cena Fiesoli R.L. le diceva che era stata brava e che meritava un applauso; Sassi Elisabetta inoltre insinuava continuamente che Valentina di notte si toccasse anziché dormire, dicendole anche che se continuava così rimaneva incinta e, se non ammetteva, le veniva imposto di stare a sedere per tutto il pomeriggio;

3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. *"chiarimenti"*, consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale con il

ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare, negli anni 1995-1996-1997 **Vainella Valentina** doveva "chiarire" ai genitori affidatari di fatto, Bacci Francesco e Sassi Elisabetta, dopo che aveva giocato con Bimonte Luna e doveva ammettere che si erano toccate, il perché lo avevano fatto, inoltre doveva "*chiarire*" perché aveva raccontato un fatto bello che era successo con la madre, dato che, secondo loro, non ne erano successi;

4. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio e nel vietare amicizie all'esterno della comunità, sostenendosi che l'ambiente esterno era "*brutto, le persone erano false, i rapporti erano falsi, non approfondivano, non chiarivano*" e obbligandola a fare amicizia anche con persone che non le piacevano all'interno del Forteto, come Elisa Giovacchini e certa Livia, le quali le chiedevano, su istigazione dei genitori di fatto Bacci Francesco e Sassi Elisabetta e di Fiesoli R.L., cosa le era successo da piccola (2007) e con le quali veniva obbligata a studiare insieme; veniva comunque accusata di non socializzare con le altre persone della comunità; inoltre, negli ultimi mesi di permanenza in comunità, le veniva impedito di andare via, la stessa sorella minore Romina le diceva che se non "*chiariva*" con i genitori affidatari non sarebbe più andata a trovarla; veniva isolata da tutti, a mensa era costretta a mangiare da sola, veniva accusata di comportarsi in modo sbagliato con i genitori affidatari; dopo aver frequentato alcune volte la sorella maggiore, Tommasini Silvia, Fiesoli R.L. le diceva che non doveva frequentarla, sostenendo anche che lei era d'accordo con sua madre, che non si era preoccupata di lei quando questa non era in casa; negli ultimi giorni di permanenza in comunità i genitori affidatari le dicevano di stare zitta, perché "*tutto quello che mi usciva dalla bocca era merda*"; per averlo appreso dalla sorella minore Romina, Fiesoli R.L. andava dicendo, dopo che Valentina aveva lasciato la comunità, che lo aveva fatto perché non voleva riferire di abusi che erano successi anche a lei.

Inoltre all'età di 12-13 anni (anni 1998-1999), **Vainella Valentina** veniva messa a fare le pulizie di casa, al pollaio, al caseificio e alla stalla.

Con le aggravanti di avere commesso i fatti con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità

preposta all'affido di minori e in concorso con più di cinque persone. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino all'1.1.2008.

t) del delitto di cui all'art. 572 c.p., perché, nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava Vannucchi Grazia, entrata in comunità il 15.12.1977 su iniziativa del fratello Mauro, comunque sottoposta alla sua autorità, infliggendole sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita, attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare le famiglie di origine considerandole limitanti per la crescita individuale, nell'impedire o comunque limitarne i contatti, al fine di far cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità;

in particolare Fiesoli R.L. allontanava Vannucchi Grazia dai propri genitori, dicendole che non l'avevano protetta abbastanza, anche facendole credere che erano a conoscenza della violenza che aveva subito dallo zio sessantenne e che intenzionalmente non l'avevano tutelata; nel 1980, Fiesoli R.L. la colpevolizzava perché, prima che le morisse il padre, voleva assisterlo e dopo la morte voleva andare al funerale. Fiesoli R.L. la convinceva a non fare alcuna delle due cose;

2. nell'imporre la separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio e nel considerare le donne impure e puttane: in particolare Fiesoli R.L., nelle riunioni serali diceva che gli uomini dovevano liberarsi dai condizionamenti delle donne, che erano troie, che gli uomini prima sono comandati dalle mamme e poi dalle mogli come cagnolini, che le donne hanno un grandissimo potere nel loro sesso e incitava i mariti a ribellarsi dicendo *"gli ci vorrebbe delle sonore labbrate a queste troie, saprei io come fare, se fossi al vostro posto"*, e così induceva i mariti che volevano mettersi in mostra ai suoi occhi a picchiare le mogli;

una volta che Vannucchi Grazia era a sedere sulle ginocchia del futuro marito Fiesoli Alessio, Rodolfo diceva *"a voi vi durerà poco"*; la prima notte di nozze (anno 1977), Vannucchi Grazia e Fiesoli Alessio dormivano insieme, ma senza avere rapporti sessuali perché Rodolfo aveva detto loro di fare così; dopo tre mesi di matrimonio Vannucchi Grazia e Fiesoli Alessio si separavano, Vannucchi Grazia andava a dormire con le donne, Fiesoli Alessio con gli uomini; in alcune occasioni, nelle riunioni serali, Rodolfo tirava fuori il pene e

lo appoggiava al tavolo, dicendo alle donne: *"guardate, guardate, tanto a voi interessa solo questo"*; Fiesoli R.L. inoltre imponeva a **Vannucchi Grazia** di non avere figli naturali, perché farli era un atto egoistico; con il marito Fiesoli Alessio inoltre non doveva neppure incrociare lo sguardo;

3. nel fare ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R.L., nelle riunioni serali diceva che **Vannucchi Grazia** doveva confessare le sue fantasie sessuali; dapprima era costretta a riferire dettagliatamente le violenze che aveva subito da piccola, poi a rivelare tutto quello che le passava per la testa relativamente al sesso; **Vannucchi Grazia**, dopo avere "confessato" un paio di fantasie, non aveva più nulla da dire, ma se stava zitta rischiava di non andare a letto, tendeva a dire tutto quello che pensava riguardo al sesso per assecondare Fiesoli R. L., che privatamente e pubblicamente cercava di farle ammettere che le violenze che aveva subito da piccola le erano piaciute e che solo ammettendolo, sarebbe guarita; Fiesoli R.L. la torturava dicendole che era una perversa e che si masturbava spesso, collegando questa idea fissa alla circostanza che **Vannucchi Grazia** gli aveva manifestato il sospetto di una sua relazione omosessuale con Pietracito Sergio; al manifestato sospetto Fiesoli R.L. reagiva prendendola a schiaffi, dicendole che *"era una malata, che l'inferno era nella mente del diavolo, che lui era una persona pura, che una cosa del genere non l'avrebbe fatta mai"*. In questo modo la convinceva che lui aveva ragione, che lei invece era una perversa e che doveva pagare per la sua natura malata; comunque Fiesoli R.L. doveva avere ragione su tutto e se non gli dava ragione, cominciava a dirle che era matta;
4. nella pratica dell'omosessualità, intesa come mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Vannucchi Grazia** che doveva affrontare la sua omosessualità, che doveva frequentare Consorti Mariella, affermando che il suo problema erano sempre state le donne, e imponendole ogni volta che aveva un minimo contrasto, la compagnia della Consorti Mariella con la quale subiva rapporti omosessuali. Era Fiesoli R. L. a decidere con chi si dovevano avere i rapporti omosessuali e quando le relazioni dovevano iniziare e quando finire;
5. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. *"chiarimenti"*, consistenti nella violenza psicologica a far ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità con la conseguente esaltazione

della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni o gli indirizzi di pensiero inculcati agli altri membri della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R. L., il quale con il ricorso ossessivo alla pratica dei chiarimenti, attraverso il sistema della approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica che era utile per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R. L. costringeva **Vannucchi Grazia**, quando era ragazza, a stare seduta per ore, finché non gli dava ragione; in un'occasione veniva costretta a camminare sulla tavola per mostrare agli altri come le donne, *"questi demoni"*, riuscivano con i loro movimenti ad *"acchitare"* gli uomini; inoltre Fiesoli R.L. imponeva a **Vannucchi Grazia**, come ad altre ragazze, di prendere in affidamento bambini, anche se non erano d'accordo, perché non si sentivano pronte, in particolare nel 1983, facendola sentire in colpa, le imponeva l'affidamento di Marani Paolo, e nel 1986 quello di Bongiorno Giuseppe; inoltre, quando il figlio adottivo Max Fiesoli (Capezzone) aveva circa 14/15 anni (1994-1995), Fiesoli R.L. parlava spesso con quello, che manifestava le prime inquietudini adolescenziali, e una volta, dopo averla fatta chiamare, Fiesoli R.L. alla presenza anche di Max, urlando, le diceva: *"diglielo, diglielo al tuo figliolo che quando ai figlioli gli cresce il pisello i che tu fai, diglielo che tu perdi la testa e che tu te li vorresti fare"*; a Max ripeteva in continuazione: *"tu devi dar retta a me, perché lei ti fa il culo"*; Max le toglieva la confidenza, si arrabbiava se gli faceva domande su Rodolfo, finché nel 2007, un giorno Max le confessava che Rodolfo *"gli aveva dato noia, che durante i colloqui non si parlava solo, ma tante volte glielo aveva messo in culo e che una volta gli aveva fatto leccare le emorroidi, che lo aveva preso in bocca, che tutte le mattine doveva andare da lui, che non le diceva più nulla perché gli faceva troppo schifo"*.

Sconvolta dalla confessione, **Vannucchi Grazia** cercava di parlare con Rodolfo che si rifiutava e, dal momento che rivelava in comunità i rapporti tra il figlio adottivo Max e Rodolfo, veniva isolata da tutti e considerata una nemica del Forteto; Fiesoli R.L., passando vicino a **Vannucchi Grazia** e Fiesoli Alessio a mensa, diceva loro *"che puzzo di merda, che puzzo di maiale"*; sino al novembre 2007, Fiesoli R.L. si serviva di **Vannucchi Grazia** per imporre le sue regole all'interno della comunità; nel novembre 2007 **Vannucchi Grazia**

abbandonava la comunità, dopo che il fratello Mauro le aveva detto che lei e il marito Fiesoli Alessio dovevano andarsene e che "Rodolfo si era dovuto tirare giù i pantaloni per salvare Max"; successivamente alla sua uscita dal Forteto Vannucchi Grazia veniva demansionata nel lavoro, da responsabile del personale al caseificio a operaia che copriva gli altri operai assenti. Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al novembre 2007;

u) del delitto di cui agli artt. 110, 112 e 572 c.p., perché, in concorso con le persone indicate nel capo di imputazione di cui alle lett. v) e k. 1), nella qualità di incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della comunità il Forteto, maltrattava **Zahami Paolo**, entrato nella comunità il 13 aprile 1995, all'età di diciotto anni, infliggendogli sofferenze e costrizioni psicologiche, nonché limitandone la libertà di autodeterminarsi e di operare le proprie scelte di vita attraverso l'imposizione di rigide regole di vita e di comportamento, dallo stesso create, all'interno della comunità, consistite:

1. nello svalutare e denigrare la famiglia di origine considerandola limitante per la crescita individuale, nell'impedire o comunque limitarne i contatti, al fine di fare cessare ogni legame affettivo con la voluta conseguenza di proporsi come unico modello di riferimento all'interno della comunità: in particolare **Zahami Paolo** veniva a conoscenza della morte del nonno dopo anni, all'uscita dalla comunità;
2. nella pratica dell'omosessualità, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nella predicazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane": in particolare Fiesoli R.L. sostenendo che doveva affrontare il discorso della sua omosessualità, si mostrava affettuoso, e un giorno tenendolo per la nuca baciava in bocca **Zahami Paolo**, dicendogli che era una cosa normalissima e che era un passaggio per evolvere la sua anima, con l'effetto di fargli pensare di essere veramente omosessuale e che al Forteto avessero ragione su tutto, anche sulle fantasie sessuali incestuose; sempre nello stesso periodo (giugno-luglio 1998), un giorno Fiesoli R.L., nella stanza dei conigli, lo baciava in bocca e gli infilava la mano nel sedere; nonostante il mancato consenso agli approcci sessuali di Fiesoli R.L., **Zahami Paolo** si sentiva in colpa perché non riusciva ad abbandonarsi all'affetto puro di Rodolfo, che lo umiliava davanti a tutti dicendogli che era un maiale e un debole perché non riusciva ad affrontare le sue paure nonostante lui si fosse proposto con tanto amore; seguivano l'isolamento da parte della comunità e la convinzione dello **Zahami Paolo** di

essere un pazzo, uno squilibrato e che la sua resistenza all'omosessualità proposta da Fiesoli R.L. provenisse dalla sua personalità squilibrata; in seguito **Zahami Paolo** diventava un perfetto soldato, un automa alle dipendenze di Fiesoli R.L. che considerava come un dio e per il quale avrebbe fatto qualsiasi cosa gli avesse chiesto; **Zahami Paolo** doveva ammettere che Fiesoli aveva ragione;

3. nell'imporre, nelle obbligatorie riunioni collettive serali, la pratica dei c.d. "chiarimenti", consistenti nella violenza psicologica a fare ammettere l'infrazione delle regole di vita della comunità, anche con punizioni corporali e/o isolamento in una stanza, con la conseguente esaltazione della condotta riparatoria o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le sue decisioni e gli indirizzi di pensiero della comunità, della conseguente disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati con pesanti ingiurie e denigrazione della persona anche dal Fiesoli R.L., il quale, con il ricorso ossessivo a questa pratica, attraverso il sistema della successiva approvazione o disapprovazione dei comportamenti, generava nei membri della comunità, oltre che un sentimento di colpevolizzazione, anche una condizione di sudditanza e soggezione psicologica utilizzata per il controllo e la gestione della persona, nonché l'assoggettamento a lui stesso e al suo sistema di vita comunitario: in particolare Fiesoli R.L. diceva (1995-1996) a **Zahami Paolo** che doveva parlare in maniera più approfondita della sua famiglia, che doveva riuscire a uccidere mentalmente i genitori per poter aprire il suo cuore ad altre figure che per lui dovevano essere più importanti dei suoi genitori, tra le quali la sua; Fiesoli R.L. gli diceva che il padre era un fallito, un inetto, un inutile, uno stupido, che la madre era una troia e che era andata a letto con il vicino di casa; nel 1998 Fiesoli R.L., riprendendo a frequentarlo, diceva a **Zahami Paolo** che lui era come Don Milani, solo che stava facendo le cose meglio e più in grande di quello, che aveva il sogno di rendere il mondo come il Forteto e di far capire che la famiglia tradizionale era un modello avariato;
4. nel far ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti: in particolare Fiesoli R.L. diceva a **Zahami Paolo** che covava il desiderio di andare a letto con la sorella, di cui era innamorato e sulla quale si faceva fantasie sessuali e che per quel motivo aveva paura di essere un maiale; Fiesoli R.L. diceva anche che **Zahami Paolo** alimentava fantasie erotiche sul padre e sulla madre e, alle sue rimostranze che semmai il maiale era lui, Fiesoli R.L. rincarava la dose dicendo che era un

porco perché si faceva le fantasie sessuali su tutte le persone del Forteto che incontrava, che il suo desiderio più grosso era di farsi inculcare dal padre e da lui stesso per sentirsi approvato e considerato dalle persone, dicendogli al contempo, toccandosi i genitali "lo vorresti questo eh?";

nel 2001 Fiesoli R.L. tentava nuovamente un approccio sessuale con **Zahami Paolo** e, al suo rifiuto, cominciava ad attaccarlo in continuazione; lamentandosi con Max Fiesoli e Marco Ceccherini Junior delle attenzioni sessuali che Fiesoli R.L. aveva avuto per lui, **Zahami Paolo** apprendeva che quelli avevano avuto tantissimi rapporti sessuali completi con Rodolfo; **Zahami Paolo**, che aveva pensato che le attenzioni che il Fiesoli R.L. gli aveva riservato fossero solo per il suo bene e per fargli accettare la sua omosessualità, capiva che l'omosessuale era Fiesoli R.L. e il mondo gli crollava addosso.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in concorso con più di cinque persone;

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al marzo 2005.

BACCI Francesco
BOCCHINO Maria Angela
CECCHERINI Marco
CONSORTI Mariella
GIORGI Marida
GOFFREDI Luigi
LASCIALFARI Elena
MONTORSI Silvano
PEZZATI Stefano Paolo
PIZZI Matteo
PREMOLI Domenico
ROMOLI Gianni
SARTI Stefano
SARTI Sauro Massimo
SASSI Elisabetta
SERPI Luigi
TARDANI Daniela
TARDANI Maria Francesca
TEMPESTINI Elena Maria
TURINI Andrea
VANNUCCHI Mauro

omnis

omnis

omnis

IMPUTATI

v) del delitto di cui all'art. 81 cpv., 110, 112, 572 e 61 n. 9, perché, in concorso fra di loro e con Fiesoli R.L., incontrastato capo "spirituale", responsabile e fondatore della stessa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in danno di più persone, nella loro qualità di appartenenti alla comunità "Il Forteto", maltrattavano:

Aversa Giuseppe (capo lett. c) per Fiesoli R.L.),
Bimonte Jonathan (capo lett. j) per Fiesoli R.L.),
Biordi Nicoletta (capo lett. n) per Fiesoli R.L.),
Corso Marika (capo lett. o) per Fiesoli R.L.),
Daidone Luigi (capo lett. p) per Fiesoli R.L.),
Fiesoli Donatella (capo lett. r) per Fiesoli R.L.),
Fiorenza Eris (capo lett. g) per Fiesoli R.L.),
Gronchi Manuel (capo l) per Fiesoli R.L.),
Mameli Marco (capo lett. e) per Fiesoli R.L.),
Vainella Valentina (capo lett. s) per Fiesoli R.L.),
Vannucchi Grazia (capo lett. t) per Fiesoli R.L.),
Zahami Paolo (capo lett. u) per Fiesoli R.L.),

coadiuvandolo stabilmente nell'attuazione e nell'osservanza delle rigide regole di vita e di comportamento da quello create e imposte nella comunità, consistite in particolare:

1. nella rigorosa separazione degli uomini dalle donne, anche se legati da vincoli affettivi e uniti in matrimonio;
2. nella pratica dell'omosessualità anche tra persone minori di età, intesa quale mezzo per risolvere i problemi sessuali dell'infanzia dovuti all'omosessualità latente e nel sostenere l'inferiorità delle donne rispetto agli uomini perché "impure e puttane";
3. nel divieto di rapporti eterosessuali;
4. nella denigrazione costante della famiglia di origine e nell'ostacolare ogni relazione con genitori e parenti, anche non consegnando ai destinatari la posta da quelli proveniente, non passando le telefonate che giungevano e non consentendo a nessuno di fare telefonate private, essendo obbligatorio l'utilizzo del dispositivo "viva voce";

5. nel divieto di coltivare rapporti con persone all'esterno della comunità, e di esercitare qualunque tipo di attività ricreativa, culturale, sportiva ed educativa, sostenendo che tutto quello che era fuori era "il male";
6. nell'imporre la permanenza ed il lavoro all'interno della comunità e l'accettazione della regola secondo cui quasi tutta l'intera paga derivante dall'attività lavorativa svolta presso la cooperativa il Forteto veniva versata all'associazione omonima ad eccezione di circa duecento euro mensili e nell'inibire di proseguire gli studi ovvero di avviarsi ad un lavoro all'esterno della comunità, tacciando coloro che ne avanzavano richiesta di "essere di fuori", sottoponendoli alle consuete "punizioni" meglio descritte ai capi che precedono e seguono;
7. nell'impedire di ricorrere alle istituzioni pubbliche per curare le persone che ne avevano bisogno, nell'omettere di portare le persone al pronto soccorso e nel provvedere Fiesoli R.L. a suturare ferite con ago e filo e Goffredi Luigi a prestare cure odontoiatriche ;
8. nel condizionare le scelte di voto in occasione di elezioni politiche ed amministrative, ordinando di votare per una parte politica precisa e sottoponendo chi dissentiva alle solite punizioni per fare accettare le regole della comunità: insulti, chiarimenti ed emarginazione dal gruppo;
9. nella pratica ossessiva dei "chiarimenti", cui venivano sottoposte tutte le pp.oo, consistenti in discussioni protratte anche per ore e condotte dagli indagati separatamente con diverse pp.oo., nelle quali si obbligavano queste ultime ad ammettere e confessare, a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, suggerite ed inesistenti fantasie sessuali verso terzi e anche nei confronti dei genitori e dei parenti, violenze ed abusi subiti dai propri genitori ed infrazioni - vere o presunte - delle regole della comunità; discussioni che, in assenza di ammissione e confessione o, in caso di persistenza del rifiuto ad accettare le decisioni e gli indirizzi di pensiero o di condotta della comunità, sfociavano in percosse, costrizioni a stare chiusi in una stanza o immobili in piedi o nell'andare a letto senza cena, disapprovazione, emarginazione e isolamento dal gruppo, attuati anche con pesanti ingiurie (*puttana, troia, maiale/a, stupido/a, cretino/a, idiota, grullo/a, bucaiolo/a*) e denigrazione della persona in presenza di tutti, in occasione delle riunioni per i pasti alla mensa o delle riunioni serali;
10. nel minacciare anche di morte coloro che tentavano di sottrarsi alle regole sopradescritte o che le ponevano in discussione, ed aggredendo e percuotendo

coloro che, come Paolo Zahani, reagivano opponendosi a Fiesoli R.L. e ai suoi atti di sopraffazione fisica, morale e sessuale,

con tali condotte infliggendo una stabile e perdurante situazione di sofferenza e di vessazione a tutte le pp.oo., generando nelle stesse una condizione di sudditanza e di soggezione psicologica finalizzata al controllo ed alla gestione della persona e ad ottenere dalle stesse un assoggettamento a Fiesoli R.L. ed al suo sistema di vita comunitario, che comprendeva anche la giustificazione delle condotte sessuali del medesimo, proposte e sostenute come atti "terapeutici e purificatori" dei traumi - veri o presunti - subiti dalle pp.oo.

In particolare:

a. **Goffredi Luigi e Consorti Mariella** insieme ad altri membri della comunità imponevano ad **Aversa Giuseppe**, dopo pochi mesi che era entrato al Forteto (anno 1997) chiarimenti e pressioni per fargli ammettere che la madre aveva preso soldi dalle persone che avevano abusato di lui; **Romoli Gianni**, sin da piccino, diceva ad **Aversa Giuseppe** "vuoi tornare alla normalità? *Quella normalità che te l'ha fatto prendere in culo?*"; **Consorti Mariella**, in qualità di madre affidataria di fatto, (per decisione di Fiesoli R.L.), di **Aversa Giuseppe**, a quest'ultimo, che le aveva confidato di essersi masturbato per la prima volta, diceva che era un maiale e ogni volta che lo incontrava gli diceva che era imbarazzato; inoltre per qualsiasi stupidaggine da ragazzi gli diceva che era un idiota, un grullo, un cretino (anno 1999 circa); quando veniva a conoscenza che aveva baciato Vainella Valentina, lo rimproverava perché il rapporto doveva rimanere platonico (anno 2001) e quando veniva a conoscenza che aveva fatto domanda per entrare in Polizia, gli levava il saluto (anno 2007); **Aversa Giuseppe**, in un giorno del mese di dicembre 2008, sentiva **Pizzi Matteo** che diceva al fratello Samuele, che lui non voleva bene a nessuno, che non credeva nei principi del Forteto e che non voleva affrontare i suoi problemi; **Bacci Francesco**, intorno al mese di settembre 2009, poco prima che **Aversa Giuseppe** uscisse dalla comunità, gli diceva che doveva scegliere: o stare e lavorare al Forteto rispettando le regole oppure versare 900 euro al mese se ci voleva stare come in un albergo; **Pezzati Stefano, Bacci Francesco e Romoli Gianni**, in un incontro richiesto da **Aversa Giuseppe** nell'ottobre 2009, gli dicevano che era di cattivo esempio per i ragazzi, che non andava bene neppure che avesse una ragazza e che ci dormisse insieme e che se voleva vedere il fratello Michele (detto Samuele), anch'egli affidato alla comunità, lo doveva incontrare fuori;

Tomini

me

|

b. **Tardani Daniela, Elena Lasciafari, Montorsi Silvano e Serpi Luigi**, quest'ultimo quale padre affidatario di fatto (per decisione di Fiesoli R.L.), nel corso di ripetuti e ossessivi colloqui, dicevano a **Bimonte Jonathan** che i suoi fratelli **Cristhofer, Luna ed Emanuele** avevano riferito che il padre li costringeva a imitare, nudi, atti sessuali tra di loro, per farne dei filmini pornografici e guadagnarci soldi, perché ammettesse che quelle cose erano veramente successe, e gli suggerivano i dettagli di quello che doveva dire davanti al tribunale (anno 1996 pochi giorni dopo il suo ingresso in comunità); **Tardani Daniela** metteva a sedere per un'intera giornata **Bimonte Jonathan** per chiarire, perché era stato in bagno e non si era pulito con la carta igienica (1999 all'età di dieci anni); **Sarti Sauro** riempiva di schiaffi e di pugni **Bimonte Jonathan** perché non voleva dare la Playstation a un amico (intorno all'anno 2000); dall'età di otto anni, nei giorni in cui non andava a scuola e in tutto il periodo estivo veniva costretto a fare i lavori domestici al Forteto (lavare i bagni, rifare i letti, dare il cencio, rigovernare la cucina e lavare a mano i panni); all'età di dodici anni (anno 2001) veniva costretto a lavorare come operaio dalle ore 8,30 del mattino sino alle 17; una volta, tagliando le tegole, si feriva al palmo della mano destra; all'età di quattordici anni (anno 2003), lavorando d'estate si tagliava profondamente con un ferro al ginocchio della gamba destra; al pronto soccorso diceva, dietro indicazione, che si era fatto male giocando a calcio; **Bimonte Jonathan** subiva pestaggi e chiarimenti perché una ragazzina, che veniva a trovare un'amica al Forteto, si era innamorata di lui; gli veniva vietato di frequentarla o parlarci e, tutte le volte che riusciva a parlarci, gli veniva imposto di ammettere che era un maiale e che quelle cose le faceva per nascondere la sua omosessualità (anno 2004); **Serpi Luigi**, quale padre affidatario, picchiava **Bimonte Jonathan** con ceffoni, calci, pugni in faccia, lo faceva cadere a terra, continuando a colpirlo, lo trascinava per terra, lo lanciava contro il muro e una volta, all'età di quindici anni, gli rompeva una costola lanciandogli contro una seggiola (fatti avvenuti sino all'età di sedici anni (2005);

c. **Tardani Daniela**, madre affidataria di **Biordi Nicoletta**, la costringeva a buttare via i vestiti perché troppo femminili e a tagliarsi i capelli perché troppo lunghi, non appena entrata nella comunità, nell'agosto del 1993, all'età di quattordici anni; pur avendo espresso il desiderio di continuare gli studi avendo terminato la terza media, le veniva risposto che non era in grado di andare a scuola, perché aveva troppi complessi e problemi e che sarebbe stato un fallimento; veniva quindi messa a lavorare al caseificio, dove lavorava dalle

5 della mattina alle 17,30 del pomeriggio, anche il sabato e la domenica, quando era impegnata al negozio, e non veniva retribuita sino all'età di venti anni; **Tardani Daniela**, cercava di costringere **Biordi Nicoletta** ad ammettere che era stata violentata dal suo babbo e che le era piaciuto, che era stata lei a provocarlo perché era in competizione con la madre, che la zia era una puttana di alto bordo, nel corso di reiterati "chiarimenti", svolti anche insieme a **Giorgi Marida** e **Consorti Mariella**, picchiandola a questo fine con un mestolo quando si addormentava; doveva anche ammettere, perché così le diceva **Tardani Daniela**, che la madre era una ritardata mentale e spesso le veniva detto che lei era come la madre e che sarebbe diventata come lei, doveva ammettere che si sentiva scema, che si sentiva ignorante, che non capiva nulla e che aveva bisogno di essere guidata (anno 1994 circa); **Tardani Daniela** e **Tempestini Elena**, dopo avere detto a **Biordi Nicoletta**, all'epoca diciassettenne, che Lara Volpi si era innamorata di lei, riuscivano a convincerla che avere rapporti sessuali con una donna, non significava essere lesbiche, ma esercitare una sorta di libertà sessuale, e che se si rifiutava di avere rapporti con la predetta, significava che aveva paura di essere lesbica e quindi aveva dei problemi che doveva risolvere (anno 1995); in seguito **Biordi Nicoletta** aveva, per un breve periodo una relazione con Lara Volpi (anno 1996); **Tardani Daniela** e **Tempestini Elena**, venute a sapere che, durante una vacanza a Forte dei Marmi, **Biordi Nicoletta** si era scambiata un bacio con un ragazzo della comunità, si arrabbiavano e cercavano di farla sentire in colpa, dicendole che Volpi Lara si era sentita tradita e che quello che aveva fatto era contro gli ideali del Forteto (anno 1996); nonostante la stato di gravidanza (anno 2001), **Tardani Daniela** le diceva che doveva lavorare lo stesso, anche se il ginecologo l'aveva consigliata di non fare lavori pesanti e così era costretta a continuare a lavorare, sino al settimo mese, alla stagionatura del formaggio, dove doveva sollevare di continuo scatole, casse e forme di formaggio;

d. **Goffredi Luigi**, padre affidatario di **Corso Marika**, era uso picchiarla anche quotidianamente con uno zoccolo o con un mestolo per motivi banali, dal suo ingresso nella comunità avvenuto all'età di otto anni nel 1983, sino all'età di quindici anni; inoltre non perdeva occasione di ricordarle il passato di abuso sessuale pretendendo che raccontasse l'esperienza nei minimi dettagli e sostenendo che le era piaciuta; nel 1987, quando **Goffredi Luigi** la vedeva uscire dal bagno le domandava sempre se si era masturbata, sostenendo che lo aveva fatto con il tappo del detersivo o dello shampoo o con la spazzola; una volta le diceva che lo aveva fatto con il manico della scopa; se non ammetteva

di essersi masturbata doveva fare il chiarimento stando seduta su una seggiola per un pomeriggio intero sino a che ammetteva quello che lui aveva deciso essere la verità; all'età di dodici anni (1987), veniva indotta da **Goffredi Luigi** ad avere un rapporto orale con lui, per convincerla che la cosa era normale, che non aveva fatto niente di male quando a sette anni, era stata costretta a fare la stessa cosa con le persone che l'avevano abusata; all'età di quattordici anni (1990) assisteva a ripetuti abusi sessuali da parte di **Goffredi Luigi** nei confronti di una bambina down a nome **Maria** che dormiva nel letto sottostante al suo; **Tardani Francesca**, madre affidataria di fatto (per decisione di **Fiesoli R.L.**), di **Corso Marika** dall'età di sedici anni, quando nell'anno 2000 veniva a sapere che aveva avuto una relazione, all'interno della comunità, con **Marani Paolo**, la picchiava sino a costringerla a raccontarle tutti i particolari dei rapporti sessuali e le posizioni che aveva assunto e, in una riunione serale, davanti a tutti, d'accordo con **Fiesoli R.L.**, la costringeva a raccontare le sue esperienze sessuali con **Marani Paolo**, questo presente e decideva che non potevano più parlarsi;

e. **Bacci Francesco, Vannucchi Mauro, Tempestini Elena**, in concorso con il **Fiesoli R.L.**, questi ultimi quali suoi genitori affidatari, ripetevano in continuazione a **Daidone Luigi** che la sua mamma, **Rusciano Flora** era una prostituta, che aveva mandato lì lui e il fratello **Jonhny** perché voleva fare i cazzi suoi, che lui somigliava al suo babbo che era un mafioso, che aveva sempre mangiato "*pane e merda*", che era povero, che i suoi nonni erano degli zingari, e che la sua mamma consentiva che uomini sconosciuti abusassero di lui e del suo fratello **Jonhny**; gli suggerivano anche di assumere le posizioni del presunto abuso e gli chiedevano dettagli fisici delle persone e lo costringevano poi ad ammettere pubblicamente, all'esito di chiarimenti e punizioni (consistenti in schiaffi, spinte, chiarimenti ed insulti continui (*bucaiolo, pezzo di merda, ingrato*)), che tali fatti erano veri (anno 1999 all'età di nove anni); un giorno, verso gli undici anni (anno 2001), il fratello **Jonhny** veniva portato davanti a lui e **Vannucchi Mauro**, presenti **Bacci Francesco, Tempestini Elena** e **Fiesoli R.L.** cominciava a dirgli che **Jonhny** aveva detto che dentro casa loro entravano a turno delle persone, che la loro mamma usciva, che queste persone, con la scusa di giocare a soldatini, li portavano in camera da letto della mamma e abusavano di lui e del suo fratello separatamente; **Vannucchi Mauro** in particolare gli diceva che con lui entrava una persona che si spogliava, che gli faceva toccare il pene e che quando diventava duro, lo faceva girare e lo penetrava; dicendogli che non doveva vergognarsi, gli facevano provare le

emilia

me
f

posizioni, facendolo salire sul tavolo e facendolo mettere a quattro zampe; gli chiedevano anche se, quando l'abusante aveva finito, avesse sentito del bagnato e se avesse sentito del dolore; sapendo che se non ammetteva, sarebbe stato punito, **Daidone Luigi** ammetteva tutto quello che gli veniva indicato, anche che la madre prendeva dei soldi (1999-2001); **Vannucchi Mauro e Tempestini Elena** gli dicevano che non doveva giocare con i fratelli, perché aveva degli altri coetanei con cui giocare e non gli permettevano di frequentare amichetti all'esterno della comunità; nell'aprile del 2009 **Vannucchi Mauro**, prendeva a schiaffi **Daidone Luigi** mentre **Bacci Francesco** lo teneva fermo, dopo averlo costretto ad alzarsi da letto, insultato e ingiunto di rispettare le regole del Forteto, perché smettesse di lavorare all'esterno della cooperativa;

f.a **Fascione Elisabetta e Fiesoli Donatella**, che erano state messe insieme a sedere nella mensa per i soliti chiarimenti, **Marida Giorgi**, che mostrava loro un matterello, diceva che se la sera non avessero detto quello che avevano, le avrebbe picchiate (in un giorno dell'anno 1990); **Bocchino Angela**, dopo che **Fiesoli R.L.** l'aveva fatta entrare in una stanza, percuoteva sulla nuca **Fiesoli Donatella** sino a farle venire dei grossi bozzi sulla testa e farla accasciare a terra, in un giorno dell'anno 1994; in un giorno del marzo 2007, quando **Fiesoli Donatella**, aveva fatto notare a **Fiesoli R. L.** che non era il caso di continuare a far dormire **Fabrizio (Forti n.d.r.)** in camera con lui, veniva isolata da tutti gli indagati e da tutti i componenti della comunità, anche sul posto di lavoro, perché aveva osato mettere in discussione l'autorità di **Fiesoli R.L.**; nel settembre 2007 **Giorgi Marida, Bocchino Angela, Goffredi Luigi, Tardani Francesca e Consorti Mariella**, incitati da **Fiesoli R.L.** che urlava dicendole che il suo cattivo esempio (di insubordinazione n.d.r.), stava portando altre persone a ribellarsi, aggredivano **Fiesoli Donatella** che, dopo essere stata afferrata per un braccio da **Giorgi Marida** ed essersi liberata e data alla fuga, veniva raggiunta ed afferrata da **Goffredi Luigi**, sospinta verso una stanzina all'interno della quale si trovavano **Bocchino Angela, Tardani Francesca e Consorti Mariella** che la tiravano dentro dove veniva colpita con reiterati calci da **Goffredi Luigi**; a fine settembre 2007, **Fiesoli Donatella** veniva avvicinata di nuovo da **Giorgi Marida, Bocchino Angela e Serpi Luigi**, che la costringevano a rientrare in una stanzina ed a rimanervi per più di un'ora, impedendole di uscire sia dalla porta che dalla finestra perché "confessasse" le proprie colpe consistenti nell'aver "parlato male del Forteto ad alcuni ragazzi, e nell'aver "messo su" **Paolo Sarti** con il suo cattivo esempio ed aver parlato male di **Fiesoli R.L.**; pochi giorni dopo, in relazione alle stesse accuse,

Ambrini

ma.
h.

Vannucchi Mauro la minacciava dicendole che doveva lasciare il Forteto, che non doveva rivolgere parola ai ragazzi più giovani, che se l'avesse incontrata per la strada l'avrebbe *arrotata*, che era una troia e che se ne doveva andare, altrimenti l'avrebbe levata dal mondo; nell'ottobre 2007 **Bocchino Angela**, dopo quanto era successo in precedenza le diceva che non c'era più bisogno di lei al caseificio e, chieste spiegazioni a **Pezzati Stefano**, questi le diceva che doveva adattarsi a pulire i bagni della stalla, dell'ufficio e dei giardini;

g. **Tardani Daniela**, madre affidataria di **Gronchi Manuel**, lo costringeva a confessare le fantasie sessuali che aveva, a suo dire, per lei, perché nel fargli il bagno, dall'età di sei ai dieci anni (1990-1994), aveva avuto delle erezioni involontarie; lo costringeva a chiarire se non riusciva a giocare al lego, se era troppo bianco in viso, se non voleva mangiare, per ogni piccolo litigio, se rispondeva male a qualcuno; il chiarimento consisteva nello stare in piedi per delle ore chiuso in una stanza, anche senza mangiare; in alternativa veniva picchiato da **Tardani Daniela** con zoccoli di legno o con mestoli di legno sulle mani o sulla schiena; **Sarti Stefano**, altro genitore affidatario, lo prendeva a calci nel sedere; i chiarimenti e le punizioni erano finalizzate ad ammettere quello che volevano sentirsi dire e cioè che i suoi malesseri erano da collegare ai suoi genitori naturali; **Tardani Daniela** e **Sarti Stefano** gli dicevano che la madre era una puttana e che i suoi genitori naturali non gli volevano bene, in sostanza che erano meritevoli di disprezzo; a partire dai sei anni sino ai dieci (1990-1994) veniva costretto a rifare, finita la scuola, le camere e i letti (una trentina) della villa e a passare l'aspirapolvere; d'inverno, più volte, quando frequentava le scuole elementari, veniva svegliato dai genitori affidatari alle cinque e mezzo del mattino per andare a lavorare con loro nel caseificio, dove doveva lavare centinaia di cassette; qualche volta doveva lavorare per diversi giorni e saltava la scuola; durante una giornata di lavoro con **Sarti Stefano**, nell'anno 1991, schiacciando, su ordine di quello, il bottone che faceva alzare la sponda posteriore dell'autocarro su cui doveva caricare delle cassette vuote per il formaggio, **Gronchi Manuel** rimaneva incastrato con il dito anulare della mano sinistra, perdendone l'ultima falange; portato al pronto soccorso di Careggi, diceva, su indicazione di **Sarti Stefano**, che aveva toccato il bottone di sua iniziativa; **Tardani Daniela**, avendolo visto all'uscita di scuola (terza media anno 1999), che baciava sulla bocca una ragazzina, sottoponeva **Gronchi Manuel** a un pesante chiarimento, perché quel bacio veniva considerato un innaturale esibizionismo e faceva pressioni perché non vedesse più la ragazzina; all'età di diciannove anni (anno 2003), **Tardani**

[Daniela gli diceva spesso di andare a parlare con Fiesoli R.L. e qualche volta lo accompagnava dallo stesso, il quale, dopo i soliti chiarimenti, compiva atti sessuali su di lui (capo lett. k) per Fiesoli R.L.), in presenza della predetta che gli diceva di lasciarsi andare e che era perfettamente normale quello che succedeva; **Stefano Pezzati**, in un giorno dell'agosto 2009, diceva a **Gronchi Manuel** che, a causa del fatto che si era dimenticato di pagare un pezzo di carne che aveva preso nella macelleria della comunità, non poteva più rimanere come dipendente e che doveva dare le dimissioni, cosa poi avvenuta, altrimenti lo avrebbero denunciato; il tutto in conseguenza del fatto che non accettava più le regole della comunità e anche perché si era accompagnato con una ragazza nell'anno 2003; omini

h. **Serpi Luigi e Tardani Francesca**, nella qualità di genitori affidatari di fatto, (per decisione di Fiesoli R.L.), di **Mameli Marco**, più volte lo punivano colpendolo in testa, il **Serpi** con il manico di una granata e la **Tardani** con un matterello, inoltre più volte veniva messo a sedere e lasciato lì per ore, più volte veniva mandato a letto senza cena (sino all'età di diciotto anni anno 1994); **Serpi Luigi** quando **Mameli Marco** aveva quattordici anni (1990), abusava sessualmente di lui; **Tardani Francesca** era a conoscenza che Fiesoli R.L. si intratteneva in bagno con **Mameli Marco** anche per parecchio tempo e quando uscivano non faceva domande, ma diceva comunque a **Mameli Marco** che le persone che stavano con Fiesoli R.L., rinascevano, guarivano e tornavano un fiore; se guardava una ragazza, **Serpi Luigi e Tardani Francesca** dicevano che si faceva le fantasie sessuali; ogni cosa che **Mameli Marco** diceva a **Tardani Francesca**, veniva riferita a Fiesoli R.L.; più volte **Tardani Francesca** gli chiedeva se aveva avuto rapporti sessuali con la madre e se si faceva fantasie sessuali su di lei (sino al 1994 circa);

[i. **Tardani Daniela, Giorgi Marida, Bacci Francesco e Sassi Elisabetta**, questi ultimi nella qualità di suoi genitori affidatari di fatto, (per decisione di Fiesoli R.L.), cercavano di costringere **Vainella Valentina** a recidere i rapporti con la sua mamma, dicendole che doveva dire al Tribunale per i Minori, nel corso degli incontri, che non voleva veder la sua mamma e che i suoi genitori erano cattivi, inoltre le domandavano "*la tu mamma faceva la puttana, non te lo ricordi?*", inoltre la costringevano a dare ad altri bambini i regali che la mamma le aveva dato nel corso degli incontri protetti; quando aveva nove-dieci anni, la sera veniva organizzato un teatrino da **Tardani Daniela, Giorgi Marida, Sassi Elisabetta e Bacci Francesco**, in cui venivano rievocate scene di vita familiare di **Valentina** in cui veniva picchiata dalla madre (anni 1995- omini

1996); ogni cosa facesse, se guardava una persona, le veniva chiesto se si stava facendo fantasie sessuali; le chiedevano "ma tua madre non sapeva niente di questo" e alla risposta negativa le dicevano che non era possibile, che dovevano esserci delle mutande sporche, che doveva liberarsi e dire la verità; la colpivano con colpi sulla testa sino a che non ammetteva che le madre era a conoscenza dell'abuso fatto nei suoi confronti da persone estranee; se diceva che a scuola era andata bene sostenevano che non era vero e che siccome aveva subito degli abusi, aveva adescato i ragazzini e li portava in bagno; se non ammetteva doveva rimanere a sedere a pensare, a volte la picchiavano con scappellotti e schiaffi (anno 1996); con il tempo le dicevano che era meglio che non incontrasse la madre, affermando che non le poteva dare le cose che le davano loro, che era cattiva e le raccomandavano di dire al Tribunale che non voleva vederla (anni 1996-1997); una volta **Tardani Daniela** tirava un ceffone a **Valentina** perché le aveva raccontato di un ricordo bello con la mamma e le diceva che non doveva ricordare fatti belli sulla madre, perché non ne erano successi (anno 1996); **Sassi Elisabetta** insinuava continuamente che di notte si toccasse e le diceva che se continuava a masturbarsi sarebbe rimasta incinta; **Bacci Francesco** e **Sassi Elisabetta** la costringevano a chiarire e ad ammettere, dopo che aveva giocato con **Bimonte Luna** che si erano toccate (anni 1995-1998); d'accordo con **Fiesoli R.L.** la costringevano a recidere i rapporti con la sorella minore **Romina**, anch'essa ospite del **Forteto**; da ultimo e fino al momento nel quale **Valentina** lasciava il **Forteto** (primo gennaio 2008), la maltrattavano insieme a tutti gli altri presenti, isolandola, ignorandola e assistendo impassibili ai suoi pianti, in ragione del fatto che ella, studiando alla facoltà Universitaria di **Scienza della Formazione**, si ribellava alle regole del **Forteto** contestandone la fondatezza; **Bacci Francesco** e **Sassi Elisabetta**, gli ultimi giorni prima di uscire dalla comunità, le dicevano inoltre di stare zitta, perché "tutto quello che usciva dalla bocca era merda";

j. **Vannucchi Grazia**, pur essendosi sentita male diverse volte sul lavoro, non veniva curata, poiché il ricorso alle strutture sanitarie pubbliche era vietato (anni 1991-1992); **Vannucchi Mauro**, in un giorno del novembre 2007 diceva alla sorella **Vannucchi Grazia** e al marito **Fiesoli Alessio** che dovevano andare via dalla comunità e che "Rodolfo si era dovuto tirare giù i pantaloni per salvare Max";

k. **Romoli Gianni**, quale padre affidatario di fatto, per decisione di **Fiesoli R.L.**, in un giorno dell'autunno 1994, insieme con **Fiesoli R.L.**, iniziava a dire a **Zabani Paolo** che si faceva delle fantasie sessuali nei confronti del suo amico

Salvatore Amidei, perché era geloso della sua personalità e, nel corso di massacranti discussioni, lo invitava, trattenendolo a sedere, dopo cena, su una panca ad accettare il fatto che era un finocchio e che la natura dell'uomo è orientata all'omosessualità; in seguito **Zahami Paolo** riusciva a fuggire momentaneamente dalla comunità, ma veniva rincorso da **Romoli Gianni** e convinto poi a ritornare; **Ceccherini Marco**, appreso che **Zahami Paolo** aveva intenzione di votare a destra, cercava di persuaderlo ad adeguarsi alle indicazioni della comunità, ed alla sua resistenza, lo insultava dicendogli "*testa di cazzo, cretino, non vuoi ascoltare i consigli delle persone più intelligenti*", indicandolo come esempio negativo agli altri ragazzi del gruppo (primavera del 1995); la sera stessa, insieme a **Fiesoli R.L.**, **Romoli Gianni**, **Premoli Domenico**, **Turini Andrea** e **Consorti Mariella**, lo insultavano dicendogli, in presenza di tutta la comunità riunita dopocena, che lui era "*l'idiota che avrebbe votato a destra*", costringendolo a sottoporsi ai "chiarimenti", durante i quali gli veniva detto che lui era stato condizionato da suo padre che votava a destra, e che per liberarsi di tale condizionamento avrebbe dovuto seguire i consigli "*delle persone più intelligenti*" e acconsentire a votare come gli veniva indicato, anche sollecitandolo a non mettere più in discussione quello che gli veniva detto in comunità; avendo detto a **Ceccherini Marco** che aveva votato a sinistra, doveva subire ancora insulti davanti a tutti e un chiarimento per insegnargli che non avrebbe più potuto mettere in discussione ciò che veniva detto all'interno del Forteto; in un giorno dell'inverno 1995-1996, lo **Zahami Paolo**, dopo che aveva detto a **Fiesoli R.L.** che il maiale era lui in risposta alle affermazioni che si faceva fantasie sessuali su suo padre, su sua madre e su sua sorella, veniva bloccato da **Premoli Domenico** nelle mani, mentre **Romoli Gianni** e **Turini Andrea** lo tenevano a forza a sedere e veniva colpito da **Fiesoli R.L.** con un violento colpo alla nuca; in un giorno del giugno 1998, sempre per le stesse ragioni di cui sopra, alla reazione che **Zahami Paolo** stava per avere alla frase del **Fiesoli R.L.** che si era trombato la sorella, veniva assalito da **Romoli Gianni**, **Premoli Domenico**, **Turini Andrea**, **Bacci Francesco** e **Vannucchi Mauro** che lo picchiavano con calci e pugni, che lo lasciavano invalido per circa quindici giorni, con le orecchie che gli fischiavano e il collo che non poteva girare; dopo ammetteva tutte le fantasie sessuali e cedeva su tutto ciò che gli dicevano, in quanto erano riusciti ad annullare la sua volontà.

em 6/12

✓

me

Con le aggravanti di avere commesso i fatti in più di cinque persone, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano
per Aversa Giuseppe sino al settembre 2007;
per Bartolini Irene sino al gennaio 2008;
per Bimonte Jonathan sino al febbraio 2008;
per Biordi Nicoletta sino al dicembre 2011;
per Corso Marika sino al settembre 2008;
per Daidone Luigi sino al marzo 2009;
per Fascione Elisabetta sino al 2008;
per Fiesoli Donatella sino al gennaio 2008;
per Fiorenza Eris sino al 2009;
per Gronchi Manuel sino all'inverno 2009;
per Mamei Marco sino al maggio 2010;
per Vainella Valentina sino all'1 gennaio 2008;
per Vannucchi Grazia sino al novembre 2007;
per Zahami Paolo sino al marzo 2005;

SERNISSI DORIANO

SASSI ELISABETTA inoltre:

l. del delitto di cui agli artt. 110, 40 cpv., 572 e 61 n.9 c.p., perché, in concorso tra loro, nella qualità di genitori affidatari di **Fiorenza Eris** (nato il 6.9.1990), come da provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Firenze del 17.3.2004, essendo titolari di una posizione di garanzia connessa al loro dovere di protezione, sorveglianza, educazione e cura del minore, sino al compimento della maggiore età avvenuta il 6.9.2008, non impedivano che venissero commessi in suo danno fatti di maltrattamento all'interno della comunità il Forteto, in particolare consentivano a Fiesoli Rodolfo Luigi di porre in essere condotte maltrattanti, derivanti dall'imposizione delle rigide regole di comportamento all'interno della comunità, di cui erano a conoscenza (separazione tra uomini e donne, pratica dell'omosessualità, svalutazione, denigrazione e distacco dalle famiglie di origine, pratica dei chiarimenti serali, punizioni corporali) e consistite anche in abusi sessuali da parte di Fiesoli Rodolfo Luigi (v. capi di cui alle lettere f) e g)), con l'aggravante di avere commesso i fatti anche in violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, essendo la comunità preposta all'affido di minori.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano sino al 6.9.2008.

minis

BOCCHINO Angela

GIORGI Marida

SERPI Luigi inoltre:

m. del delitto di cui agli artt. 110, 605 c.p., perchè in concorso tra loro, privavano Fiesoli Donatella della libertà personale, costringendola a stare per circa un'ora in una stanza della propria casa, al fine di farle "confessare le sue colpe" in relazione ad una discussione avuta con Sarti Paolo, consistite, a loro dire nel cattivo esempio che lei aveva dato, con il risultato che altre persone si stavano ribellando.

Nella comunità il Forteto tra Vicchio e Dicomano, in un giorno della fine del settembre 2007.

Con la recidiva specifica:

per **FIESOLI** Rodolfo Luigi in ordine ai delitti di maltrattamenti e di violenza sessuale;

per **GOFFREDI** Luigi in ordine al delitto di maltrattamenti.

mar

Conclusioni:

P.G.: chiede la condanna degli imputati e la pena per Fiesoli anni 17 e m. 6 di reclusione; per Tardani Daniela anni 6 e mesi 10 di reclusione; per Serpi Luigi, Consorti Mariella, Tempestini Elena Maria e Tardani Maria Francesca anni 2 reclusione come da concordato;

Parte civile: presenta conclusioni scritte a cui si riporta e nota spese;

Responsabile civile: si riporta alle difese degli imputati;

Difese: i difensori di Serpi, Consorti, Tempestini e Tardani Maria Francesca insistono nella richiesta di concordato chiedendo la sospensione condizionale della pena; il difensore di Tardani Daniela deposita memoria e si riporta alle conclusioni; i difensori di Fiesoli chiedono per il capo K) qualificare i fatti ex art. 609 bis cp e operare il calcolo della continuazione con modalità tali da addivenire ad una pena giusta e compatibile con la finalità rieducativa della stessa.

* * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE**- I precedenti giudizi di merito**

Con sentenza emessa in data 17.6.2015 dal Tribunale di Firenze gli imputati FIESOLI RODOLFO LUIGI, TARDANI DANIELA, SERPI LUIGI, TARDANI MARIA FRANCESCA, TEMPESTINI ELENA MARIA e CONSORTI MARIELLA, unitamente a numerosi coimputati, venivano condannati il primo alla pena di anni diciassette e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cp, 61 n. 9 cp, 609 bis cp, 609 octies cp, 572 cp, 610 cp commessi in danno di numerose persone offese e in epoche diverse sino, al più tardi, al dicembre 2011, la seconda (TARDANI DANIELA) alla pena di anni sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv cp, 61 n. 9 cp, 609 octies cp e 572 cp in danno il primo di Gronchi Manuel ed il secondo di molte persone offese, commessi sino al dicembre 2011, SERPI LUIGI alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cp, 61 n. 9 cp, 572 cp e 605 cp commessi in danno di molte persone offese sino al maggio 2010, e le altre tre imputate alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cp, 61 n. 9 cp e 572 cp commesso in danno di molte persone offese in varie epoche e sino al maggio 2010.

Il Tribunale riteneva provato, dalle moltissime testimonianze ascoltate e dai documenti acquisiti, che nella comunità "Il Forteto", strutturata dal 1977 nella forma della cooperativa e di cui i predetti imputati e i numerosi coimputati facevano parte mentre il FIESOLI ne era l'indiscusso capo, venivano commessi numerosissimi e continui maltrattamenti ed abusi, anche di natura sessuale, in particolare in danno dei minori che venivano affidati alla comunità o a singoli suoi membri dalle autorità pubbliche amministrative e giudiziarie, e quindi condannava i vari appartenenti ad essa per i reati sopra indicati, singolarmente attribuiti a ciascuno dei predetti membri e in relazione a persone offese ben determinate.

I predetti imputati, così come la maggioranza dei coimputati, oltre al PM e ad alcune parti civili, proponevano appello contro questa sentenza sostenendo invece (i primi) la insussistenza dei reati ascritti e la non attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, e la Seconda Sezione della Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 15.7.2016, riformava parzialmente la sentenza di primo grado ed in particolare, per quanto riguarda gli odierni imputati, riqualificava il reato di cui al capo K) ascritto a FIESOLI RODOLFO LUIGI e a TARDANI DANIELA come violazione degli artt. 61 n.9 e 609 bis u.c. cp, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo D) (art. 609 bis cp in danno di Mameli) ascritto al FIESOLI quanto ai fatti antecedenti al 15.12.1996, ed estinti per prescrizione il reato di cui al capo v) (art. 572 cp) commesso da TARDANI DANIELA e SERPI LUIGI in danno di Bimonte Jonathan, quello commesso da

TARDANI DANIELA, TARDANI MARIA FRANCESCA e CONSORTI MARIELLA in danno di Corso Marika, quello commesso da TARDANI MARIA FRANCESCA e CONSORTI MARIELLA in danno di Fiesoli Donatella, quello commesso da TARDANI DANIELA in danno di Vainella Valentina, e il reato di cui al capo V-m) commesso da SERPI LUIGI in danno di Fiesoli Donatella riqualificato come violazione dell'art. 610 cp, e rideterminava le pene inflitte ai predetti imputati riducendole a quindici anni e dieci mesi di reclusione per il FIESOLI, due anni e nove mesi di reclusione per la CONFORTI, due anni e otto mesi di reclusione per il SERPI, tre anni e due mesi di reclusione per TARDANI DANIELA, due anni e due mesi di reclusione per TARDANI MARIA FRANCESCA e a tre anni di reclusione per la TEMPESTINI.

- Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e l'annullamento con rinvio

I predetti imputati, il Procuratore Generale, il responsabile civile e due parti civili impugnavano anche quest'ultima sentenza sotto molteplici profili e la Corte di Cassazione, con sentenza in data 22.12.2017, respinto ogni altro motivo di ricorso, accoglieva il ricorso del PG avverso la riqualificazione del reato sub K) operata dal giudice di appello e dichiarava la prescrizione di ulteriori reati, annullando i relativi capi della sentenza senza rinvio, mentre rinviava il procedimento ad una diversa sezione della Corte di Appello limitatamente alle seguenti questioni: 1) la corretta qualificazione del reato di cui al capo K) in danno di Gronchi Manuel contestato al FIESOLI e a TARDANI DANIELA, se quale violazione dell'art. 609 bis cp o quale violazione dell'art. 609 octies cp; 2) il calcolo degli aumenti inflitti al FIESOLI per la continuazione, da rivalutare anche alla luce dell'annullamento relativo al capo K); 3) il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati SERPI e TARDANI MARIA FRANCESCA, da rivalutare in quanto immotivatamente elevato; 4) il trattamento sanzionatorio inflitto alle imputate TEMPESTINI e CONSORTI, da rivalutare alla luce della declaratoria di prescrizione di alcuni dei reati loro ascritti

1) Quanto al primo punto, la Corte di Cassazione (dalla pag. 210 alla pag. 216) richiamava brevemente la descrizione del fatto contestato contenuta nell'imputazione sub K), cioè l'aver il FIESOLI e la TARDANI DANIELA, in concorso tra loro ed abusando il primo dell'autorità derivante dal fatto di essere il capo della comunità e la seconda dell'autorità a lei derivante dal fatto di essere il genitore affidatario di Manuel Gronchi, costretto quest'ultimo a subire atti sessuali dopo che era divenuto maggiorenne, atti compiuti materialmente dal FIESOLI mentre la TARDANI vi assisteva dopo avere accompagnato il giovane nella camera da letto dell'uomo ed averlo indotto ad assecondare il coimputato. La Corte di Cassazione affermava poi, respingendo i vari motivi di ricorso adottati dai due predetti imputati, che l'attendibilità del Gronchi era stata adeguatamente valutata dai giudici di merito sia sotto il profilo intrinseco sia quanto ai riscontri esterni forniti dalla teste Ceccherini quale prova diretta e dalla teste Vannucchi quale prova *de relato*, oltre che sotto il profilo della compatibilità delle violenze lamentate con le teorie del FIESOLI riferite da molti altri testimoni, e che la sentenza impugnata era corretta anche quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso in tal senso del Procuratore Generale e della parte civile Gronchi, affermava che invece doveva essere riesaminata la qualificazione giuridica del reato perché era errata l'affermazione della Corte di Appello secondo cui il fatto non costituiva una violenza sessuale "di gruppo" perché la TARDANI "aveva assistito alle manovre indubbiamente lascive del FIESOLI sul suo affidato Gronchi ... da lei non condivise, in assenza di una sua manifesta, autonoma volontà di contribuirvi, al di fuori quindi di un concorso morale negli atti sessuali". La Suprema Corte ricordava infatti che "il delitto di violenza sessuale di gruppo, dal punto di vista della tipizzazione della fattispecie incriminatrice, non necessariamente evoca una tipologia di violenza sessuale commessa

contemporaneamente da più soggetti che abusano della vittima aggredendola e assalendola, ... ma il fatto tipico ammette anche la sola presenza del compartecipe sul luogo del fatto quando detta presenza, anche solo rafforzandone il proposito o influenzando sulla capacità di resistenza della vittima, agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo", dal momento che anche sotto un profilo strettamente letterale la norma di cui all'art.609 octies cp afferma che "la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis" e le Sezioni Unite della Cassazione avevano interpretato la dizione "più persone riunite" come la "simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza". Secondo la Corte di legittimità, quindi, la sentenza impugnata era contraddittoria laddove in alcuni punti asseriva che TARDANI DANIELA era stata presente nel momento di commissione degli atti sessuali e in altri affermava che ella si era limitata ad incoraggiare il Gronchi e ad accompagnarlo sul luogo del delitto, trattandosi di condotte diverse che nel primo caso costituivano il reato di cui all'art. 609 octies cp e nel secondo quello, ritenuto dalla Corte di merito, di cui all'art. 609 bis cp; annullava perciò detto capo della sentenza rinviando gli atti ad altra sezione di questa Corte per una nuova decisione che tenesse conto del seguente principio di diritto: "il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art.609-octies codice penale, costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti".

2) La Corte di Cassazione annullava poi la sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, anche sul punto relativo al calcolo degli aumenti di pena inflitti al FIESOLI per la continuazione tra i molti reati a lui ascritti (pag. 278), non solo in quanto da rivalutare alla luce dell'annullamento della decisione della Seconda Sezione della Corte di Appello sul capo K) che aveva comportato la modifica del calcolo della pena in ordine alla individuazione del reato-base, che per il Tribunale era quello di cui all'art. 609-octies cp contestato al capo K) e che la Corte di Appello aveva invece individuato, a seguito della detta riqualificazione di tale capo, nel reato di cui al capo D), ma soprattutto in ordine all'entità degli aumenti disposti per la continuazione dei vari reati-satellite. Infatti la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso n. 78 del FIESOLI, riteneva non adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata l'entità degli aumenti per continuazione, dal momento che senza una spiegazione essi erano stati disposti in taluni casi in misura contenuta e in altri casi in misura addirittura pari al minimo edittale del reato ritenuto unito in continuazione, e dettava al giudice di rinvio il seguente principio di diritto: "il giudice che abbia inflitto la pena nella misura minima edittale e l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato ... Quando, invece, la determinazione della pena-base è quantificata a livelli che non si discostano dai minimi edittali o coincidono con essi, mentre quella fissata in aumento per la continuazione è tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto giacché, nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - a meno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori

rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena-base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione.” Inoltre la Corte di legittimità sottolineava che nel reato abituale, quale quello di cui all'art. 572 cp, “l'eliminazione di alcuni episodi (“non”, n.d.r.) riduce l'ampiezza del reato abituale, che rimane integro, ma ciò può implicare ricadute in termini di determinazione della pena” e che, stante l'intervenuto annullamento della determinazione della pena (irrogata quale aumento per continuazione) per i reati di cui ai capi G) e J), “il giudice di rinvio, nel determinare la pena *in parte qua*, dovrà anche valutare ... se la eliminazione di taluni fatti maltrattanti, come ad esempio i cd “teatrini”, potrà o meno essere considerato per un'attenuazione della misura della pena da applicare in continuazione per i reati di cui ai capi G) e J), spiegandone in caso negativo le ragioni”.

3) La Corte di Cassazione annullava la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio inflitto a SERPI e a TARDANI MARIA FRANCESCA (pag. 281), rinviando ad altra sezione di questa Corte “per la determinazione del trattamento sanzionatorio”: essa affermava infatti che, come lamentato dai due ricorrenti, la Corte di secondo grado aveva del tutto omissivo di motivare le ragioni che la avevano determinata ad infliggere la pena di anni due e mesi otto di reclusione per il SERPI e quella di anni due e mesi due per la TARDANI in relazione ad un unico reato di maltrattamenti (essendo stati dichiarati estinti per prescrizione i reati loro contestati come commessi in danno di Bimonte Jonathan, di Corso Marika e di Fiesoli Donatella e residuando quindi l'unico reato di maltrattamenti commesso in danno di Marco Mameli), cioè una pena prossima a quella irrogata dal giudice di primo grado per i tre reati per i quali essi erano stati originariamente condannati ed anche molto superiore al minimo editale.

4) Infine la Cassazione annullava la sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione di questa Corte, quanto al trattamento sanzionatorio inflitto alle imputate TEMPESTINI e CONSORTI (pag. 275), dal momento che la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 572 cp pronunciata dalla Cassazione stessa in relazione ai maltrattamenti inflitti alle persone offese Luigi Daidone (quanto alla TEMPESTINI) e Giuseppe Aversa (quanto alla CONSORTI) imponeva la rideterminazione della pena, residuando a carico delle predette imputate solo il reato in questione commesso in danno della persona offesa Nicoletta Biordi.

- Svolgimento del processo

Il nuovo procedimento di appello veniva fissato per l'udienza del 26.10.2018 alla quale nessuno degli imputati si presentava; gli imputati TARDANI DANIELA, TARDANI MARIA FRANCESCA, SERPI, TEMPESTINI e CONSORTI venivano dichiarati assenti, in quanto già presenti nei precedenti gradi di giudizio, mentre l'imputato FIESOLI, rimasto contumace nei precedenti gradi di giudizio, veniva nuovamente dichiarato tale, respingendosi una eccezione dei suoi difensori circa la regolarità della notifica al medesimo del decreto di citazione. Preliminarmente gli imputati TARDANI MARIA FRANCESCA, SERPI, TEMPESTINI e CONSORTI, respinta dalla Corte una richiesta di rinvio avanzata dai primi tre per la pendenza di un ricorso da loro presentato ai sensi dell'art. 625 ter cp, concordavano con il PM la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, per l'unico reato di maltrattamenti ad essi ancora contestato, rinunciando a tutti i motivi in tema di trattamento sanzionatorio; quindi il presidente svolgeva una breve relazione e le altre parti concludevano come riportato nel verbale di udienza.

- La decisione nel merito: i motivi n. 3) e 4) dell'annullamento con rinvio (imputati SERPI, CONSORTI, TEMPESTINI e TARDANI MARIA FRANCESCA)

La pronuncia della Suprema Corte, di annullamento della sentenza già emessa in grado di appello con rinvio a questa Corte limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo

K) e al trattamento sanzionatorio per gli altri reati non dichiarati estinti, rende definitivo l'accertamento circa la sussistenza di tutti i fatti ancora procedibili e la responsabilità per essi degli odierni imputati: infatti in relazione al reato di cui al capo K) la Corte di Cassazione ha già respinto le impugnazioni relative alla credibilità della persona offesa e dei testimoni, alla sussistenza dei fatti descritti nell'imputazione e alla responsabilità per essi degli imputati FIESOLI e TARDANI DANIELA, così come per gli ulteriori reati ascritti a FIESOLI e per i reati di cui al capo V) ancora procedibili ascritti agli altri quattro imputati e alla stessa TARDANI DANIELA, cioè i maltrattamenti inflitti alle persone offese Mameli (sottocapo H) e Biordi (sottocapo C), la Corte di Cassazione ha già respinto ogni diverso motivo di impugnazione e deve essere nuovamente valutato solo il trattamento sanzionatorio da applicare.

Quanto a questo secondo aspetto, relativo al terzo e al quarto motivo di annullamento con rinvio sopra riferiti, questo Collegio ritiene accoglibile il concordato raggiunto dalle parti e conseguentemente irrogabile la pena richiesta dagli stessi imputati SERPI, CONSORTI, TEMPESTINI e TARDANI MARIA FRANCESCA. Infatti l'art. 599 bis cpp introdotto dalla L. 103/2017 deve ritenersi applicabile al presente giudizio di rinvio perché la norma non pone alcun limite all'istituto oltre a fissare la sua operatività al solo grado di appello, e ad esso le parti non potevano accedere nel corso del precedente giudizio di secondo grado in quanto svoltosi prima della emissione della legge introduttiva della norma stessa. La richiesta di pena da essi formulata, poi, consente il rispetto dei motivi del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione perché accoglie i rilievi da essa formulati in merito alla pena irrogata in precedenza agli imputati SERPI e TARDANI MARIA FRANCESCA, ritenuta eccessiva, dal momento essa viene richiesta in misura più contenuta; similmente la pena richiesta dalle imputate CONSORTI e TEMPESTINI viene ridotta all'unico reato di maltrattamenti dichiarato ancora procedibile.

Le pene-base richieste da ognuno dei predetti imputati, cioè un anno e dieci mesi per SERPI, TARDANI MARIA FRANCESCA e TEMPESTINI e un anno, dieci mesi e 15 giorni per CONSORTI, appaiono congrue: i maltrattamenti che ciascuno di loro ha inflitto e contribuito con altri ad infliggere alle due persone offese sono stati da queste ultime riferiti in tutta la loro gravità ed anche in tutta la sofferenza che hanno provocato, protraendosi per anni, con modalità di rilevante violenza non tanto fisica (pur essendo anch'essa occasionalmente presente) quanto soprattutto psicologica e morale, perdurante quotidianamente dal momento che l'intera vita all'interno della comunità del Forteto, dove i due giovani Biordi e Mameli erano stati introdotti in affidamento da autorità pubbliche, era strutturata in modo da imporre ai suoi appartenenti, di minore o maggiore età, i comportamenti ritenuti corretti dai suoi capi ed in particolare dal suo capo indiscusso FIESOLI, inerenti soprattutto l'orientamento e la vita sessuale, le relazioni tra i membri, l'interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine, il controllo su ogni azione ed anche su ogni pensiero, esercitato con la pressione psicologica indotta soprattutto nelle riunioni in cui si svolgevano i c.d. "chiarimenti", descritti dalle numerose persone offese ascoltate come ore di vera e propria tortura psicologica diretta a far confessare, a chi vi era sottoposto, tutto ciò che il sottoponente voleva sentirsi dire. Le due persone offese Biordi e Mameli hanno sofferto tali maltrattamenti in un grado particolarmente elevato, sia per la loro durata, essendo iniziati quando i due giovani erano ancora minorenni (nel 1993 per la Biordi e nel 1990 per il Mameli) ed essendo proseguiti sino a quando essi hanno frequentato la comunità (dicembre 2011 la Biordi, maggio 2010 il Mameli), sia per la loro natura, in quanto giunti per entrambi a violare la sfera sessuale, a contrastare il loro naturale orientamento sessuale e a costringerli a subire rapporti omosessuali, e consistiti anche in violenze fisiche: tutto ciò rende giustificata l'irrogazione di una pena-base superiore al minimo edittale, quale quella per ciascuno sopra indicata. Non appare rilevante la modesta differenza tra la pena-base richiesta dalla CONSORTI rispetto alla

TEMPESTINI per il medesimo reato, ed essa è comunque giustificata dall'aver la CONSORTI, diversamente dall'altra imputata, maltrattato la Biordi anche usando violenza fisica. E' poi corretto l'aumento di due mesi di reclusione (e di un mese e quindici giorni per la CONSORTI) applicato per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp: la sua sussistenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha respinto ogni ricorso sul punto, ed essa è in effetti sussistente per il SERPI e TARDANI MARIA FRANCESCA per il fatto di essere stati i genitori affidatari del Mameli, sia pure di fatto, e di avere quindi agito abusando dell'autorità e con violazione dei doveri derivanti da tale loro funzione; peraltro essa sussiste anche per la CONSORTI e la TEMPESTINI che, pur non essendo le affidatarie formali della Biordi, esercitavano sulla stessa una analoga autorità in quanto membri adulti della comunità, essendo stata la adolescente Biordi affidata per l'appunto all'intera "Comunità del Forteto" dal Giudice Tutelare della Repubblica di San Marino. La diversa misura dell'aumento è dovuta alla necessità di non superare l'entità dell'aumento che all'imputata CONSORTI è stato sempre irrogato in relazione a detta aggravante, sia dal Tribunale sia dal giudice di appello la cui sentenza è stata parzialmente annullata (irrogato appunto a lei nella misura di un mese e 15 giorni di reclusione, mentre agli altri tre imputati esso è stato sempre irrogato nella misura di due mesi di reclusione).

Un aspetto più problematico è costituito dalla richiesta di concessione della sospensione condizionale perché la lunga durata del reato commesso, la palese intensità del dolo, la gravità dell'aver agito con abuso dell'autorità, la mancanza di gesti che dimostrino risipiscenza nonché il fatto che simili condotte siano state tenute anche nei confronti di altre vittime, anche se i relativi reati sono stati dichiarati prescritti dopo averli però pienamente accertati, sono parametri che dimostrano una rilevante inclinazione a delinquere e perciò solitamente impediscono la formulazione di una prognosi favorevole; nel presente caso deve però prendersi atto che tutti i reati sono stati commessi all'interno di una comunità che aveva assunto i caratteri di una vera e propria setta, in cui vigevano regole auto-imposte che inducevano ogni membro a tenere i comportamenti sopra descritti, benché palesemente produttivi di sofferenza per le giovani vittime, per il timore di subire la sanzione dell'allontanamento dalla comunità stessa, prevista e sempre applicata a chi non le accettava e praticava. La comunità avente tale caratteristica, che dipendeva in modo totale dalla figura carismatica del FIESOLI, è venuta meno, e le numerose inchieste nonché i procedimenti penali hanno dimostrato in modo ormai indiscutibile il carattere aberrante, nonché penalmente rilevante, delle teorie che venivano applicate e delle condotte che venivano tenute all'interno di essa; si può dunque fondatamente ritenere che i singoli membri di quella comunità che non ne sono stati i capi o gli organizzatori, come i quattro imputati che hanno chiesto il beneficio della sospensione condizionale, abbiano commesso reati solo perché inseriti in quel contesto e che, cessato il loro rapporto con il FIESOLI e compresa anche da loro la natura di reato delle loro condotte, essi intendano astenersi dal commettere altri reati, stante anche l'effetto deterrente sicuramente svolto dal presente procedimento penale a cui essi hanno direttamente partecipato. Si ritiene quindi possibile concedere loro il beneficio richiesto. La sentenza di condanna a carico dei predetti quattro imputati, per i reati di cui ai capi V/c) e V/h) loro rispettivamente ascritti, deve quindi essere riformata quanto al trattamento sanzionatorio, così come disposto dalla Corte di Cassazione nella sua decisione di annullamento con rinvio, nel seguente modo, concordato dagli imputati stessi con la pubblica accusa:

- per l'imputata CONSORTI (capo V/c): pena base di un anno, dieci mesi e quindici giorni di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp ad anni due di reclusione, con concessione della sospensione condizionale;

- per l'imputata TEMPESTINI (capo V/c): pena base di un anno e dieci mesi di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp ad anni due di reclusione, con concessione della sospensione condizionale;
- per l'imputata TARDANI MARIA FRANCESCA (capo V/h): pena base di un anno e dieci mesi di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp ad anni due di reclusione, con concessione della sospensione condizionale;
- per l'imputato SERPI (capo V/h): pena base di un anno e dieci mesi di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp ad anni due di reclusione, con concessione della sospensione condizionale.

-La decisione nel merito: la qualificazione del reato sub K) (motivo n. 1 dell'annullamento con rinvio)

Quanto alla qualificazione del reato contestato al capo K) agli imputati FIESOLI RODOLFO LUIGI e TARDANI DANIELA, oggetto di altro rinvio della Corte di Cassazione, deve ribadirsi che la sussistenza dei fatti descritti nella relativa imputazione, la responsabilità per essi dei due imputati e la sussistenza del loro dolo sono definitivamente provate e non possono essere oggetto di nuovo esame da parte di questo giudice di rinvio. L'oggetto del nuovo esame è stato infatti limitato dalla Corte di Cassazione alla qualificazione giuridica del fatto, da valutare in base al principio di diritto sopra già riportato, secondo cui: "il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art.609-octies codice penale, costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti".

I fatti sono stati descritti dalla persona offesa Manuel Gronchi nella deposizione resa all'udienza del 15.4.2014 nel corso della quale, per quanto rileva ai fini della loro qualificazione, egli ha reso le seguenti dichiarazioni: "... non so cos'era successo e io fui portato in camera da lui, da RODOLFO, dalla DANIELA TARDANI ... (la TARDANI) rimase lì ... lui cominciò a baciarsi sul collo ... Mi mise la mano nelle mutande da dietro i pantaloni, così. Poi mi mise nel sedere e si annusò ... si annusò le dita. Diceva *Tu sei bello ... come tu sei bello ...* e lei lì per lì diceva *Mah, lasciati andare. Tu lo sai ...* Io poi – hai visto – ero sempre tutto rigido e un po' imbarazzato e lei diceva *Lasciati andare. Lui, tu lo sai, fa così con tutti. Ti vuole bene, ti leva questa materialità di dosso. Il suo è un bene puro*, cose così, però io poi fondamentalmente non mi riusciva mai di ... fortunatamente di lasciarmi andare. Ero sempre diffidente. E questo lo fece davanti a lei". "Mah, lei (la TARDANI, n.d.r.) mi tranquillizzava sempre ... Nel senso che *Stai tranquillo, è una cosa normale. Lui lo fa con tutti. Tu lo sai ...* un modo per farmi avere dubbi a me ... perché io non avessi dubbi, nel senso di lasciarsi andare e di fare quello che voleva lui"; "La spiegazione era quella che il bene che ti voleva lui non era il bene che ti avevano voluto i tuoi genitori ... lui diceva sempre che l'omosessualità ... che bisogna volersi bene fra noi maschi e poi diceva che le donne sono tutte puttane ... cioè la spiegazione era questa qui, che bisogna volersi bene fra noi maschi e che è un bene ... che è un bene puro"; "Quella lì è stata l'unica, diciamo la più grave. La più grave che mi è capitata almeno a me. Poi lui ha sempre fatto così fino al ... almeno con me fino al 2005, finché poi ho preso le distanze da quel sistema ... In quelle altre accade sempre il solito sistema, che lui ti bacia ... sul collo. Ti elogia nel senso che tu sei bravo, che tu sei bello

... si limita a questo in queste altre” (così alle pagine da 44 a 49 della trascrizione della sua deposizione fonoregistrata). Poi, rispondendo al PM che gli contestava di avere reso nel corso delle indagini preliminari la seguente dichiarazione: “Ricordo un particolare disgustoso, il fatto cioè che il FIESOLI quando mi metteva le mani dentro i pantaloni per toccarmi il sedere dopo si ciucciava le dita della mano”, il Gronchi ha confermato il fatto precisando che: “Le dita sì ... nel senso che quando lui faceva così si annusava le dita ... Almeno una volta al mese succedeva questo”. Infine alla seguente domanda del Presidente del Collegio: “Cioè la TARDANI è stata presente una sola volta o invece ...” il Gronchi ha risposto: “Altre volte anche ... Altre volte tipo, non so, altre tre o quattro volte. Poi molte volte mi diceva a me di andare a parlare da lui ... A parlare è un modo ... parlare per dire” (pagg. 53 e 54 della trascrizione della sua deposizione fonoregistrata). Il teste ha quindi dichiarato, in modo molto chiaro, che il FIESOLI ha più volte compiuto su di lui gli atti sessuali descritti nell'imputazione, di cui il più grave appare essere il palpeggiamento del sedere nudo commesso inserendo la mano dentro i pantaloni della vittima, “almeno una volta al mese” tra il 2003 e il 2005, e che la TARDANI DANIELA, sua madre affidataria, è stata presente la prima volta e poi “altre tre o quattro volte”; la presenza della donna, poi, non era di mera spettatrice estranea ai fatti, ma di complice consapevole in quanto sollecitava il giovane, che era sempre “rigido ... imbarazzato ... diffidente” a “lasciarsi andare e di fare quello che voleva lui”. L'attendibilità di questa testimonianza, come sopra detto, non è più oggetto di esame essendo state respinte tutte le impugnazioni sul punto. Valutandola quindi alla luce del principio di diritto esplicitato nella sentenza di rinvio risulta evidente che: in tre-quattro occasioni il delitto è stato consumato con la simultanea effettiva presenza di due persone, che vi era l'accordo delle volontà di questi ultimi, dal momento che la TARDANI DANIELA sapeva già anticipatamente quale sarebbe stata la condotta del FIESOLI e comunque non solo non si è mai opposta ad essa ma anzi l'ha sempre giustificata e ha sempre sollecitato la vittima a sottostarvi, e che pur venendo l'atto sessuale violento compiuto solo dal FIESOLI la complice vi ha partecipato aderendovi verbalmente e facilitandolo, perché invece di rafforzare il rifiuto del proprio figlio adottivo, che manifestava quanto meno imbarazzo e diffidenza, invitava quest'ultimo a non opporsi, giustificando anzi i gesti lascivi come una manifestazione di amore puro e non materiale, secondo le assurde teorie del FIESOLI, che gli altri adulti della comunità evidentemente condividevano e sostenevano. Il reato in questione deve quindi essere qualificato come violazione dell'art. 609 octies cp, sussistendone l'elemento oggettivo in tutti i particolari richiesti dal principio di diritto sopra citato; in particolare risulta evidente che il ruolo della TARDANI è stato causalmente efficiente per la consumazione del delitto, perché ella ha contribuito a rendere possibile la violenza abbattendo la capacità di difesa e di autodeterminazione del giovane Gronchi, addirittura sollecitandolo, con palese abuso dell'autorità che le derivava dal suo ruolo di madre affidataria, a lasciarsi andare e a lasciare cioè che il FIESOLI soddisfacesse su di lui le sue voglie di natura sessuale. Questo comportamento complice e causalmente efficiente è particolarmente evidente nel primo degli episodi narrati dal Gronchi, in cui la TARDANI lo accompagnò nella stanza da letto del FIESOLI e rimase lì mentre questi compiva tutti gli atti materiali sopra descritti, cercando anche di indurre il giovane, con le sue frasi tranquillizzanti e con le sue giustificazioni circa la “purezza” e la finalità terapeutica dei gesti lascivi (“Ti leva questa materialità di dosso”), non solo a non resistergli ma anche a perdere il naturale imbarazzo che egli manifestava. La piena adesione della madre adottiva alla violenza sessuale consumata dal FIESOLI, che veniva anzi giustificata come una condotta naturale, pura nonché abituale nella comunità (“Lui lo fa con tutti”) ha infatti raggiunto lo scopo di far sentire il Gronchi di fatto obbligato a sottostare a simili gesti, tanto che egli si è più volte recato dal FIESOLI anche senza l'accompagnamento della TARDANI e solo perché questa lo spingeva ad “andare a parlare

da lui ... parlare per dire”, fino a quando, con il passare degli anni, egli ha trovato in sé la forza di prendere “le distanze da quel sistema”. Questa sua successiva decisione conferma che il giovane non gradiva le violenze sessuali del FIESOLI, e che vi si è sottoposto solo a causa della sua “condizione di inferiorità psichica determinata dalla soggiogante autorità di capo spirituale della comunità Il Forteto e dalla sua qualità di affidataria” (come recita l'imputazione) dei due imputati di questo delitto; è quindi presumibile che senza le pressioni della madre affidataria, o meglio ancora se costei lo avesse appoggiato nel suo rifiuto o quanto meno lo avesse aiutato ad autodeterminarsi, il Gronchi sin dalla prima volta sarebbe riuscito a sottrarsi al FIESOLI, ed anche in seguito non gli avrebbe consentito di commettere in suo danno le pratiche omosessuali sopra descritte.

Non vi è quindi alcun dubbio circa la sussistenza anche nella TARDANI DANIELA del necessario dolo, essendo stata ella presente a condotte della cui natura fortemente sessuale non era possibile dubitare, e circa la rilevanza del suo ruolo di complice nel delitto in questione con il compito di ridurre la capacità di resistenza della vittima, rilevanza che impedisce di riconoscerle l'attenuante della partecipazione di minima importanza, prevista dall'ultimo comma della norma.

E' infine infondata la richiesta di applicare al reato di cui all'art. 609 octies cp l'attenuante per i fatti di “minore gravità” prevista dall'art. 609 bis u.c. cp e 609 quater c.4 cp: il reato di violenza sessuale di gruppo è un reato autonomo per il quale il legislatore ha previsto altre attenuanti proprie e non quella relativa ai fatti meno gravi, che quindi non può essere arbitrariamente applicata dal giudice con un'operazione che comporterebbe di fatto la creazione di una norma del tutto nuova e inesistente. La stessa Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che “In tema di reati contro la libertà sessuale, l'attenuante relativa alla ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. non può essere estesa ai reati di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies cod. pen., sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente incompatibile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo.” (Cass. n. 4913 del 22.10.2014, n. 17699 del 21.11.2012, n. 42111 del 12.10.2007). Tale scelta del legislatore, peraltro, appare logica e non ingiustificata, rendendo così manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che i difensori dei due imputati hanno esplicitamente chiesto di sollevare: il commettere un atto di violenza sessuale avvalendosi dell'apporto di altre persone, cioè agendo appunto in “gruppo”, è una condotta connotata da una gravità particolarmente rilevante qualunque sia la violazione della sfera sessuale concretamente compiuta, per il maggiore grado di violenza fisica o psicologica apportato dalla presenza di più persone e per la maggiore sopraffazione di fatto realizzata, ed è quindi non arbitraria né irragionevole la scelta del legislatore di sanzionare sempre con una pena elevata questo tipo di violenza, ritenendola connotata di un forte disvalore indipendentemente dalle caratteristiche dell'atto materiale commesso. Proprio con questa motivazione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 325/2005 ha già respinto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 octies cp relativa alla mancata previsione dell'attenuante sopra indicata, ritenendo non censurabile per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. la scelta operata in tal senso del legislatore perché: “È infatti ragionevole ritenere, come già esposto in precedenza, che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagioni una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima: tali caratteristiche differenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo dagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e giustificano la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio.” Questa valutazione è pienamente condivisibile ed ancora attuale, e gli argomenti proposti in particolare dal difensore di TARDANI DANIELA non contengono elementi di novità che possano condurre ad una

diversa valutazione circa la costituzionalità della norma: in particolare non appare corretto sostenere la non proporzionalità della pena prevista dall'art. 609 octies cp rispetto a quella prevista dall'art. 609 bis u.c. cp affermando che "la condotta integrativa dei due delitti è identica" (sesta pagina della memoria), perché le condotte della violenza sessuale commessa da un singolo e quella commessa da un "gruppo" non sono affatto simili, apparendo *ictu oculi* evidente la maggiore gravità del fatto in cui la vittima sia aggredita o quanto meno posta in stato di soggezione da più persone; ciò è particolarmente evidente nel presente caso in cui, come detto, in assenza della condotta partecipativa tenuta dalla TARDANI DANIELA in occasione della prima violenza sessuale commessa da FIESOLI il Gronchi avrebbe probabilmente trovato la forza di ribellarsi e di respingere l'aggressione. Anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve perciò essere respinta.

Infine non possono essere concesse a nessuno dei due imputati le attenuanti generiche in relazione a questo reato ovvero agli altri ancora ad essi ascritti: non vi sono motivi oggettivi per il loro riconoscimento, data la estrema gravità dell'abuso commesso in relazione al ruolo ricoperto da entrambi verso il Gronchi e verso le altre vittime, la lunga durata delle condotte delittuose, il danno morale e psicologico provocato, la totale assenza di manifestazioni di resipiscenza; inoltre è fortemente dubitabile che questo giudice di rinvio abbia il potere di compiere una nuova autonoma valutazione circa la loro concedibilità, avendo la Corte di Cassazione esplicitamente respinto ogni ricorso in merito al loro rifiuto da parte dei giudici di merito (cfr. pag. 282 della sentenza). Quanto alla TARDANI DANIELA, poi, il giudice di legittimità ha anche respinto il suo ricorso circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp in relazione al capo K) (cfr. il punto 21.3, alla pag. 214 della sentenza), cosicché questo giudice di rinvio non è tenuto a motivare ulteriormente la sua sussistenza (peraltro evidente, per quante sopra detto).

–La decisione nel merito: il trattamento sanzionatorio per il reato sub K) (motivo n. 1 dell'annullamento con rinvio)

Quanto al trattamento sanzionatorio, deve essere irrogata ad entrambi gli imputati la pena già decisa dal giudice di primo grado, cioè quella di anni sei di reclusione, pari al minimo edittale: essa non può essere superata, mancando l'impugnazione sul punto della pubblica accusa, ed è peraltro congrua stante la limitata gravità degli atti sessuali materialmente compiuti dal FIESOLI, mai giunti alla penetrazione o alla stimolazione diretta dell'organo genitale nudo. Tale pena deve essere aumentata per la recidiva contestata al FIESOLI, nella misura di un anno di reclusione già irrogata dal giudice di primo grado e sicuramente congrua stante anche l'identità del titolo di reato di cui alla precedente condanna (che la rende espressiva di una maggiore pericolosità dell'imputato), e per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp, nella misura già decisa dal giudice di primo grado, che appare congrua con riferimento alla maggiore autorevolezza del FIESOLI rispetto alla TARDANI e quindi alla maggiore gravità dell'abuso della propria autorità: per FIESOLI si indica quindi un aumento di due mesi di reclusione e per la TARDANI DANIELA di un mese di reclusione; la pena viene quindi aumentata, per la continuazione interna, di quattro mesi di reclusione per il FIESOLI e di un mese di reclusione per la TARDANI, stante il ben diverso numero di violenze commesse da ciascuno dei due imputati.

Le pene così irrogate devono poi essere aumentate per la continuazione con gli altri reati ascritti a ciascun imputato e ritenuti ancora sussistenti; per il FIESOLI, in particolare, il calcolo dovrà essere rivalutato alla luce dell'ultimo motivo di rinvio, attinente appunto all'accoglimento del motivo di ricorso n. 78 di questo imputato.

- Il trattamento sanzionatorio complessivo per l'imputata TARDANI

L'imputata TARDANI DANIELA viene condannata per il reato di cui al capo K) qualificato come violazione dell'art. 609 octies cp e per il reato di cui al capo V) in danno di Biordi Nicoletta (sottocapo C), avendo la Corte di Cassazione dichiarato prescritto l'analogo reato commesso in danno di Gronchi Manuel. Ella deve quindi essere condannata per il primo reato ad anni sei e mesi due di reclusione, stante il calcolo sopra effettuato, a cui si aggiunge in continuazione la pena di mesi due di reclusione (già irrogata dai precedenti giudici di merito e non annullata dalla Corte di Cassazione) per il delitto di cui al capo V/c), giungendo alla pena definitiva di anni sei e mesi quattro di reclusione; ella deve anche essere condannata alle sanzioni accessorie già irrogate dal giudice di primo grado, confermando sul punto la sua sentenza.

- Il trattamento sanzionatorio complessivo per l'imputato FIESOLI (motivo n. 2 dell'annullamento con rinvio)

L'imputato FIESOLI deve essere condannato, per il reato di cui al capo K) che è il più grave stanti i suoi superiori limiti edittali, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione stante il calcolo sopra riportato (pena-base anni sei di reclusione, aumentati ad anni sette di reclusione per la recidiva, ad anni sette e mesi due di reclusione per l'aggravante ex art. 61 n. 9 cp e ad anni sette e mesi sei di reclusione per la continuazione interna); ad essa si aggiungono le pene per gli altri reati riuniti in continuazione stabilite tenendo conto, come detto, dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in merito al calcolo degli aumenti per continuazione effettuato dal giudice di secondo grado:

- per il reato di cui al capo A), violazione dell'art. 609 bis cp in danno di Aversa Giuseppe, mesi quattro di reclusione in quanto trattasi della minor pena irrogata, sempre in continuazione, dal giudice di secondo grado con la sentenza solo parzialmente annullata (con conseguente possibile sussistenza del divieto di *reformatio in peius*), e di una pena comunque congrua alla luce dell'identico aumento stabilito per la continuazione interna del delitto di cui al capo K), commesso con modalità analoghe;

- per il reato di cui al capo C), violazione dell'art. 572 cp in danno di Aversa Giuseppe, mesi quattro di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito e valutandosi tale pena congrua alla luce della lunga durata dei maltrattamenti e della loro gravità per la pluralità di condotte maltrattanti e la loro natura soprattutto psicologica e morale, già sottolineata in riferimento alle condanne sopra inflitte ai coimputati; tale pena appare congrua anche con riferimento alla minore entità dell'aumento per continuazione irrogato ai coimputati nei medesimi reati di cui all'art. 572 cp ancora procedibili, essendo ben maggiore la responsabilità del FIESOLI, che per la sua posizione di "capo spirituale" della comunità ha dettato le regole da cui sono derivati i maltrattamenti inflitti in particolare ai minori che ad essa venivano affidati e ha indotto gli altri membri adulti della stessa ad uniformarvisi, pena l'allontanamento, e a concorrere con lui nella consumazione di tali delitti;

- per il reato di cui al capo D), violazione dell'art. 609 bis cp in danno di Mameli Marco per i fatti successivi al 15.12.1996, anni uno di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito; tale pena appare congrua alla luce della gravità di questo delitto, commesso in danno di un ragazzo che l'imputato aveva violentato sin dall'età di 14 anni (pur essendo tale condotta prescritta), inducendolo a credere che tali rapporti guarissero la sua omosessualità "malata", e consistito in ripetuti e frequenti coiti anali ed orali;

- per il reato di cui al capo E), violazione dell'art. 572 cp in danno di Mameli Marco, mesi quattro di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito e valutandosi tale pena congrua stante la durata e la gravità dei maltrattamenti, analoga a quelle di cui agli altri reati di maltrattamento ascritti;

- per il reato di cui al capo F), violazione dell'art. 609 bis cp in danno di Fiorenza Eris, anni uno di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito e valutandosi tale pena congrua alla luce della gravità di questo delitto in quanto commesso in danno di una vittima inizialmente di minore età e consistito anche in stimolazioni dirette dell'organo genitale;
- per il reato di cui al capo G), violazione dell'art. 572 cp in danno di Fiorenza Eris, mesi quattro di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito: la Corte di Cassazione ha disposto una nuova valutazione stante la ritenuta insussistenza di parte della condotta ed in particolare dei maltrattamenti consistiti nei c.d. "teatrini", ma questa misura dell'aumento per continuazione appare ancora congrua, stante la elevata gravità delle altre forme di maltrattamento, consistite nelle rilevanti violenze psicologiche e morali ampiamente descritte nella sentenza di primo grado e praticate quotidianamente dal FIESOLI in quanto derivanti dalle stesse modalità della vita interna alla comunità, nelle riunioni per i c.d. "chiarimenti", in cui venivano praticate forti pressioni sulle persone ad essi sottoposte al fine di far confessare violazioni delle regole magari solo supposte dal FIESOLI, e infine anche nella sottoposizione del giovane Eris Fiorenza alle violenze sessuali descritte nel capo che precede;
- per il reato di cui al capo H), violazione dell'art. 609 bis cp in danno di Bimonte Jonathan, mesi quattro di reclusione: trattasi della minor pena irrogata, sempre in continuazione, dal giudice di secondo grado con la sentenza solo parzialmente annullata (con conseguente possibile dovere di applicazione del divieto di *reformatio in peius*), e di una pena comunque congrua alla luce dell'identico aumento stabilito per la continuazione interna del delitto di cui al capo K), commesso con modalità analoghe;
- per il reato di cui al capo I), violazione dell'art. 610 cp in danno di Bimonte Jonathan, mesi due di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito e valutandosi tale pena congrua stante la lunga durata della violenta costrizione praticata, consistita in un allontanamento dalla comunità fortemente incidente in termini negativi su un giovane appena maggiorenne e che era stato affidato alla stessa fin dall'età di sette anni;
- per il reato di cui al capo J), violazione dell'art. 572 cp in danno di Bimonte Jonathan, mesi quattro di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito: anche per questo reato la Corte di Cassazione ha disposto una nuova valutazione stante la ritenuta insussistenza dei maltrattamenti consistiti nei c.d. "teatrini", ma questa misura dell'aumento per continuazione appare ancora congrua, stante la sussistenza di tutti gli altri elementi maltrattanti e la loro elevata gravità, trattandosi anche in questo caso di rilevanti violenze psicologiche e morali, praticate in modo pressoché quotidiano, nelle riunioni per i c.d. "chiarimenti", in percosse e nella sottoposizione alle violenze sessuali descritte nel capo H);
- per il reato di cui al capo L), violazione dell'art. 572 cp in danno di Gronchi Manuel, mesi quattro di reclusione come ritenuto nei precedenti giudizi di merito, trattandosi di pena congrua alla luce, anche in questo caso, della lunga durata dei maltrattamenti e della loro natura particolarmente grave, ampiamente descritta nella sentenza di primo grado;
- per il reato di cui al capo M), violazione dell'art. 572 cp in danno di Bartolini Irene, mesi quattro di reclusione come ritenuto dal giudice di primo grado, pena congrua stante la identità di condotta rispetto agli altri reati analoghi, quanto alle modalità e ai danni causati;
- per il reato di cui al capo N), violazione dell'art. 572 cp in danno di Biordi Nicoletta, mesi sei di reclusione: tale aumento, pari alla metà di quello inflitto dai precedenti giudici di merito e contestato dal FIESOLI nel motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione, appare congruo stante la maggiore gravità della condotta tenuta in danno della Biordi rispetto ad altri casi di maltrattamento; infatti questa vittima, anch'essa entrata nella comunità da minorenni in affidamento, oltre a subire tutte le già descritte forme di

maltrattamento è stata sottoposta anche a forti pressioni per indurla a mutare il proprio orientamento sessuale, in particolare spingendola ad iniziare una relazione omosessuale con un'altra donna appartenente alla comunità ed ostacolando in seguito il suo rapporto con un giovane da cui ella aveva avuto un figlio; inoltre le venne impedito di proseguire gli studi e fu costretta a lavorare nel caseificio con orari e lavori pesanti, anche quando era in stato di gravidanza;

- per il reato di cui al capo O), violazione dell'art. 572 cp in danno di Corso Marika, mesi sei di reclusione: anche in questo caso, come nel precedente capo di imputazione, l'aumento indicato è la metà di quello inflitto dai precedenti giudici di merito e contestato dal FIESOLI nel motivo di ricorso n. 78, ed appare congruo vista la maggiore gravità della condotta tenuta in danno della Corsi rispetto ad altri reati di maltrattamento; infatti anche questa giovane, affidata a membri della comunità a partire dall'età di otto anni, oltre a subire gli altri maltrattamenti più volte descritti è stata anche sottoposta a forti pressioni psicologiche per indurla a mutare il proprio orientamento sessuale ed in particolare a credersi omosessuale, denigrandola e ingiuriandola per questo;
- per il reato di cui al capo P), violazione dell'art. 572 cp in danno di Daidone Luigi, mesi sei di reclusione: trattasi di un altro caso in cui l'aumento di un anno di reclusione inflitto dai precedenti giudici di merito è stato contestato dal FIESOLI, con ricorso accolto dalla Corte di Cassazione; la pena viene quindi indicata nella minore quantità sopra indicata, in quanto si ritiene comunque congruo infliggerla in misura superiore ad altri reati di maltrattamento stante la maggiore gravità di questo, essendo stato il giovane Luigi Daidone sottoposto, oltre che alle altre modalità di maltrattamento, anche a percosse e a forti condizionamenti affinché accusasse falsamente la madre naturale di gravi condotte di reato tenute in suo danno prima che egli e i suoi due fratelli venissero affidati alla comunità Il Forteto, accuse che i membri della comunità riferirono poi all'autorità giudiziaria e che portarono, benché false, alla condanna della donna;
- per il reato di cui al capo R), violazione dell'art. 572 cp in danno di Fiesoli Donatella, mesi tre di reclusione come ritenuto dai precedenti giudici di merito: tale aumento appare congruo perché i maltrattamenti sono stati ugualmente gravi, soprattutto di natura morale e psicologica, però commessi in danno di una persona adulta e che aveva riconquistato una certa indipendenza mentale che le aveva consentito di opporsi a specifici comportamenti del FIESOLI, tanto che proprio tale contestazione aveva scatenato la reazione pesantemente maltrattante di quest'ultimo e dei suoi accoliti;
- per il reato di cui al capo S), violazione dell'art. 572 cp in danno di Vainella Valentina, mesi sei di reclusione: anche in questo caso l'aumento viene calcolato nella metà di quello inflitto dai precedenti giudici di merito, stante l'accoglimento del relativo motivo di ricorso del FIESOLI, e si ritiene congrua la sua misura superiore a quella irrogata in relazione ad altri capi di imputazione per la maggiore gravità della condotta tenuta in danno della giovane Valentina Vainella la quale, affidata a membri della comunità a partire dall'età di nove anni, oltre a subire gli altri maltrattamenti più volte descritti è stata anche sottoposta a forti pressioni psicologiche per indurla, similmente al Daidone, ad accusare falsamente la madre naturale di avere commesso gravi reati in suo danno prima che lei e la sorella venissero affidate alla comunità, accuse poi riferite all'autorità giudiziaria e che portarono, benché false, alla condanna della donna;
- per il reato di cui al capo T), violazione dell'art. 572 cp in danno di Vannucchi Grazia, mesi tre di reclusione come ritenuto dai precedenti giudici di merito: anche in questo caso l'aumento, sebbene inferiore a quello previsto per gli altri reati di questo genere, appare congruo perché i maltrattamenti sono stati ugualmente gravi ma sono stati commessi in danno di una persona adulta e come reazione alle contestazioni che ella aveva iniziato a muovere rispetto ai rapporti omosessuali praticati dal FIESOLI, dimostrando così di essersi almeno in parte liberata dalla influenza di quest'ultimo.

Si giunge in questo modo alla pena complessiva di 14 anni e 10 mesi di reclusione; ad essa si aggiungono le sanzioni accessorie già irrogate dal giudice di primo grado, la cui sentenza deve essere confermata sul punto.

I difensori dell'imputato FIESOLI hanno contestato come illegale la irrogazione di una pena così elevata sostenendo che, stante l'età avanzata del loro assistito, essa equivarrebbe ad una pena protratta fino alla morte e cioè ad un ergastolo, e non risponderebbe alla finalità rieducativa attribuitale dalla Carta Costituzionale. Le loro affermazioni non sono fondate: la finalità rieducativa della pena deve essere rispettata ma unitamente alle altre finalità, in particolare quella retributiva e quella di prevenzione generale, ed il trattamento sanzionatorio concretamente applicato al singolo imputato non può, per il solo motivo dell'età avanzata di questi, svilire l'entità della pena al punto da escludere del tutto le sue ulteriori funzioni o da eliminare di fatto la sanzione per alcuni dei reati ritenuti sussistenti. Nel caso di specie l'età attuale del FIESOLI, pari a quasi 77 anni, comporterebbe secondo l'ottica dei suoi difensori l'impossibilità persino l'applicare la pena minima prevista dalla legge per il reato di cui al capo K), atteso che gli ultimi rapporti dell'ISTAT indicano in 80,6 anni la speranza di vita massima per i maschi italiani (83,80 secondo il CIA World Factbook); del tutto ingiustificato sarebbe peraltro ridurre l'entità degli aumenti per la recidiva, le aggravanti e le continuazioni al minimo di legge, perché ciò significherebbe irrogare una pena sicuramente incongrua, che non terrebbe conto della gravità dei comportamenti e che risulterebbe addirittura inferiore a quella irrogata ai coimputati per condotte analoghe ma meno gravi. Anche sotto un profilo teorico, poi, l'opinione dei difensori dell'imputato FIESOLI è infondata, perché anche legare la proporzionalità della pena alla speranza di vita dell'uomo medio non terrebbe conto delle peculiarità del singolo: l'ISTAT pubblica dati specifici circa la diversa speranza di vita conseguente al tasso di istruzione, al livello di povertà e persino alla Regione di residenza, ed è notorio che lo stile di vita incide notevolmente sulla mortalità, per cui l'imputato forte fumatore o consumatore eccessivo di alcool o droghe avrebbe motivo di chiedere l'irrogazione di pene molto inferiori a quelle che, per l'identico reato, dovrebbero essere inflitte ad un imputato che segue un regime di vita più salutare. La pena concretamente irrogata al FIESOLI, quindi, non può essere ridotta solo in relazione alla sua età, né può essere valutata come illegittima o incostituzionale per il fatto che egli potrebbe non sopravvivere alla sua durata, anche perché i numerosi istituti previsti dall'ordinamento penitenziario consentono di sospenderne l'esecuzione nel caso che essa diventi incompatibile con le condizioni personali del condannato.

- Conclusioni

La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze, come già parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze in ordine alla assoluzione di vari imputati e alla declaratoria di prescrizione di numerosi reati, e dalla Corte di Cassazione in ordine alla declaratoria di ulteriori prescrizioni, deve essere ulteriormente riformata nei punti oggetto del rinvio disposto dalla Corte di legittimità, nel senso di qualificare il reato di cui al capo K) come violazione dell'art. 609 octies cp e di ricalcolare le pene inflitte a ciascuno degli odierni imputati nel modo sopra dettagliatamente indicato; essa deve invece essere confermata in tutte le residue statuizioni, in particolare quelle accessorie e civili.

Gli imputati FIESOLI e TARDANI DANIELA devono essere condannati, in solido con il responsabile civile, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità e nel presente grado, che vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'Erario trattandosi di persona offesa ammessa *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato.

Quanto alle spese del procedimento, in ordine alle quali la Corte di Cassazione ha demandato a questo giudice il regolamento anche per tale grado, deve ritenersi che non

possano essere addossate ad alcuno degli imputati odierni, in quanto tutti hanno visto l'accoglimento sia pure molto parziale dei loro ricorsi o comunque hanno riportato effetti positivi dalla trattazione del presente giudizio e di quello davanti alla Corte di legittimità. In particolare il FIESOLI ha visto accolto il suo motivo di ricorso n. 78 e ridotte le pene irrogate per tutti i reati in continuazione; la TARDANI DANIELA ha visto dichiarare la prescrizione per il reato di cui al capo V/g) e ridurre la sua pena complessiva; gli altri quattro imputati hanno visto ridurre le pene loro inflitte, sia per la dichiarata prescrizione di alcuni reati sia per l'accoglimento di loro ricorsi.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 605 e 627 cpp, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza emessa in data 22.12.2017 dalla Corte di Cassazione nei confronti di FIESOLI RODOLFO LUIGI, TARDANI DANIELA, SERPI LUIGI, TARDANI MARIA FRANCESCA, TEMPESTINI ELENA MARIA e CONSORTI MARIELLA, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17.6.2015 dal Tribunale di Firenze, come parzialmente riformata, per i predetti imputati, dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza emessa in data 15.7.2016,

- qualificato il reato di cui al capo K), contestato a FIESOLI RODOLFO LUIGI e a TARDANI DANIELA, come violazione degli artt. 81 cpv. cp, 61 n. 9 cp e 609 octies cp, ridetermina la pena per FIESOLI, per tutti i reati ancora procedibili ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, in complessivi anni quattordici e mesi dieci di reclusione, e quella per TARDANI DANIELA, per i reati di cui ai capi K) e V/c) ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, in anni 6 e mesi 4 di reclusione, confermando per entrambi le relative pene accessorie;

- in accoglimento del concordato raggiunto dagli imputati SERPI LUIGI, TARDANI MARIA FRANCESCA, TEMPESTINI ELENA MARIA e CONSORTI MARIELLA riduce la pena inflitta a SERPI e a TARDANI MARIA FRANCESCA per il reato di cui al capo V/h, a TEMPESTINI e a CONSORTI per il reato di cui al capo V/c ad anni due di reclusione, dichiarando dette pene condizionalmente sospese;

- condanna gli imputati FIESOLI e TARDANI, in solido con il responsabile civile, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Gronchi Manuel, che liquida per il grado di Cassazione in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione a favore dell'Erario, e per il presente grado in euro 2.500 oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell'Erario.

Conferma nel resto.

Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Firenze, 26.10.2018

IL PRESIDENTE rel.

dr. Paola MASI



SI DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento si OMETTANO le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

— 5 NOV. 2018

Depositato in Cancelleria Il..

IL CANCELLIERE
Antonio Bossa